743. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	3
Missioni valevoli nella seduta dell'11 novembre 2026	3
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4
Documento ministeriale (Trasmissione)	4
Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	5
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio)	5
Regione Sardegna (Trasmissione di un documento)	6
Comando generale della guardia di finanza (Trasmissione di un documento)	6
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	6
Atti di controllo e di indirizzo	6
Disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale (A.C. 3121-A)	7
Parere della I Commissione	7
Parere della V Commissione	7
Articolo unico; Articoli del decreto-legge	7
Modificazioni apportate dalla Commissione	10
Proposte emendative	13
Ordini del giorno	28
Interrogazioni a risposta immediata	60
Iniziative di competenza, anche in sede europea, in materia di rapporti commerciali con le colonie israeliane e per sanzionare i coloni violenti – 3-03010	60
Iniziative diplomatiche per la riapertura dei valichi di accesso alla Striscia di Gaza e per l'ingresso degli aiuti umanitari – 3-03011	61
Esiti del recente vertice del G7 di Parigi in merito al contrasto alla cosiddetta guerra ibrida e ulteriori iniziative diplomatiche	

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAG.

per rafforzare la sicurezza delle istituzioni italiane – 3-03012 61

Ulteriori iniziative di competenza per rafforzare il coordinamento internazionale in materia di sicurezza cibernetica, anche alla luce della recente riunione dei Ministri degli esteri del G7 di Parigi e dell'intensificarsi delle minacce ibride – 3-03013 62

Iniziative in sede di G7, Unione europea e Nato in materia di minacce ibride, anche alla luce della recente riunione dei Ministri degli esteri del G7 di Parigi – 3-03014..... 63

Intendimenti del Governo in merito alla partecipazione del Presidente Putin al prossimo vertice dei Capi di Stato e di Governo del G20 – 3-03015 63

PAG.

Elementi in relazione ai recenti attacchi informatici e iniziative di competenza al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini e la continuità dei servizi essenziali – 3-03016. 64

Iniziative di competenza per rafforzare il sistema dei controlli antimafia, anche alla luce della recente indagine sulla ricostruzione *post*-sisma nelle Marche – 3-03017.. 65

Iniziative di competenza per il recupero del patrimonio architettonico inutilizzato, ai fini della sua destinazione a finalità culturali – 3-03018 66

Iniziative di competenza urgenti per assicurare ai giovani migliori condizioni nell'accesso alla casa, nelle opportunità di lavoro e nel diritto allo studio – 3-03019 67

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 novembre 2026.

Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Bruzzone, Caiata, Calderone, Cappellacci, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colombo, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Ghio, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Leo, Lollobrigida, Longi, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzetti, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Romeo, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Rubano, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Ziello, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albano, Ascani, Barelli, Battistoni, Bellucci, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Bruzzone, Caiata, Calderone, Cappellacci, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colombo, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Ghio, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Leo, Lollobrigida, Longi, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzetti, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Romeo, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Rubano, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Ziello, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 novembre 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

ALFONSO COLUCCI: « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, in materia di termine per l'opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia » (3180).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge MOLLICONE ed altri: « Agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese per investimenti e attività di formazione relativi all'utilizzazione di

sistemi di intelligenza artificiale » (2691) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maccari.

La proposta di legge LANCELLOTTA ed altri: « Disposizioni e delega al Governo per l'assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici » (2871) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maccari.

La proposta di legge GAETANA RUSSO ed altri: « Disposizioni per la celebrazione, nell'anno 2028, del centoventesimo anniversario della nascita e del sessantesimo anniversario della morte di Giovannino Guareschi » (3157) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Urzì.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

GAETANA RUSSO ed altri: « Disposizioni per la celebrazione, nell'anno 2028, del centoventesimo anniversario della nascita e del sessantesimo anniversario della morte di Giovannino Guareschi » (3157) *Parere delle Commissioni I, V e X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

VIII Commissione (Ambiente):

ILARIA FONTANA ed altri: « Disposizioni concernenti la depavimentazione, il ripristino della permeabilità dei suoli e la rinaturalizzazione delle aree urbane » (3066) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IX Commissione (Trasporti):

SOUMAHORO: « Disposizioni concernenti l'introduzione di tariffe agevolate per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale in favore dei lavoratori agricoli » (3074) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

GRAZIANO: « Disposizioni per la regolamentazione delle piattaforme digitali di distribuzione di contenuti audio, video e multimediali mediante la rete internet » (2971) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X, XI e XIV;*

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):

SIMIANI ed altri: « Istituzione di un fondo nazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, destinato al sostegno degli investimenti delle imprese per la formazione dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni, l'acquisto di dispositivi di protezione e gli interventi di innovazione tecnologica finalizzati alla tutela dei lavoratori » (2985) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, X, XIII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 10 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 70/2026 del 14 ottobre-9 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M6C2I2.1 – Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del Servizio sanitario nazionale – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero della giustizia.

Il Ministero della giustizia, con lettera del 10 novembre 2026, ha trasmesso la

nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno SCHULLIAN ed altri n. 9/3043-A/5 *(Testo modificato nel corso della seduta)*, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 9 settembre 2026, sull'opportunità di sospendere o prorogare ulteriormente il termine massimo di permanenza dei magistrati in servizio presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bolzano, ove la disciplina del decreto-legge n. 100 del 2026 non sia sufficiente a garantire la piena funzionalità del Palazzo di Giustizia dopo il crollo occorso il 16 luglio 2026.

Il medesimo Ministero, con lettere di pari data, ha altresì trasmesso le note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 agosto 2026:

MICHELOTTI n. 9/3053/2 *(Testo modificato nel corso della seduta)*, concernente il monitoraggio della situazione del personale amministrativo del Tribunale di Siena, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle assegnazioni di personale già effettuate o in corso di attuazione;

AURIEMMA ed altri n. 9/3053/10 *(Testo modificato nel corso della seduta)* e SERRACCHIANI ed altri n. 9/3053/19 *(Testo modificato nel corso della seduta)*, sull'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte alla stabilizzazione del personale dell'ufficio per il processo.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi (COM(2026) 990 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2026) 563 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

La Commissione europea, in data 10 novembre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla

X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2026) 612 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 612 final – Annex);

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2026) 613 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 613 final – Annex).

Trasmissione dalla regione Sardegna.

Il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, con lettera in data 10 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 51 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 10 novembre 2026, volto a chiedere la modifica dell'articolo 1, comma 1, della proposta di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, in materia di elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta » (atto Camera n. 2942), sopprimendo dal testo le parole « di governo ».

Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Comando generale della guardia di finanza.

Il Comando generale della guardia di finanza ha trasmesso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza », autorizzata, in data 9 novembre 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 350, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 9 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2026, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (456).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° dicembre 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2026, N. 168, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DI IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE (A.C. 3121-A)

A.C. 3121-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 3121-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 2-*ter, *comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

sostituire le parole: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia *con le seguenti:* decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

sostituire le parole: 31 dicembre 2027 *con le seguenti:* 30 aprile 2027.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.1001, 1.1002, 1.03, 2.05, 3.8, 4.1001, 4-*ter*.1 e 5.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3121-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

(Interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, sono ulteriormente prorogati, limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 16, comma 10. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 16.771.754 per l'anno 2026 e di euro 5.686.513 per l'anno 2027 cui si provvede:

a) quanto a euro 95.101 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del « Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico » di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 1.309.000 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

c) quanto a euro 13.966.655 per l'anno 2026 e a euro 5.686.513 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare, mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a euro 561.966 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

e) quanto a euro 839.032 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Articolo 2.

(Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in quattro periodi: il primo periodo della durata di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le corti d'appello e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, il terzo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il quarto periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispon-

dente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio. ».

Articolo 3.

(Interventi urgenti in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori)

1. All'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il comma seguente:

« *4-ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. ».

2. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « anche quando riguardano minorenni, » e dopo le parole: « alle procure distrettuali » sono inserite le seguenti: « e alle procure minorili »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « alla procura distrettuale » sono inserite le seguenti: « e alla procura minorile ».

Articolo 4.

(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 ottobre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2027 »;

b) al comma 3, dopo le parole: « decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 », sono inserite le seguenti: « che, in tal caso, equivale al documento di cui al comma 4 dello stesso articolo 4. Il documento rilasciato ai sensi del presente comma è valido per il periodo di un anno decorrente dalla data in cui la domanda di protezione internazionale è registrata, fatto salvo il rinnovo previsto dall'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1348, e consente l'esercizio dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. ».

Articolo 5.

(Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria sono autorizzati a effettuare i pagamenti dei debiti, sorti nel corso delle procedure, per la continuità operativa.

Articolo 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3121-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « 2026, n. 100, » *sono inserite le seguenti:* « convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, »;

al terzo periodo, dopo le parole: « comma 10 » *sono aggiunte le seguenti:* « , del decreto-legge n. 100 del 2026 »;

al quarto periodo, le parole: « sul giudizio » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'ambito del giudizio »;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: « per l'anno 2027 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

alla lettera a)*, dopo le parole:* « per l'anno 2026 » *e dopo le parole:* « processo telematico" » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

alla lettera b)*, dopo le parole:* « per l'anno 2026 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « con modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « , con modificazioni, »;

alla lettera c)*, dopo le parole:* « per l'anno 2027 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « lettere *b)* » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettera *b)* »;

alla lettera d)*, dopo le parole:* « per l'anno 2026 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *la parola:* « Fondo » *è sostituita dalla seguente:* « fondo » *e dopo le parole:* « comma 457 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

alla lettera e)*, dopo le parole:* « per l'anno 2026 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *la parola:* « Fondo » *è sostituita dalla seguente:* « fondo » *e le parole:* « con modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « , con modificazioni, »;

alla rubrica, dopo le parole: « in materia di proroga » *sono inserite le seguenti:* « dei contratti di lavoro ».

All'articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Durante la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari sono assicurate la formazione sulle tecniche di mediazione dei conflitti nonché un'attività formativa, da svolgere all'interno degli istituti penitenziari, volta ad acquisire la conoscenza delle modalità di esecuzione della pena" »;

al comma 1, le parole da: « All'articolo 21 » *fino alle parole:* « "*1.* La sessione » *sono sostituite dalle seguenti*: « In deroga all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, al fine di valutare l'efficacia di un percorso formativo dei magistrati ordinari che comprenda anche la partecipazione all'attività giurisdizionale nel secondo grado di merito, per i magistrati dichiarati idonei all'esito del concorso indetto con il decreto del Ministro della giustizia 22 ottobre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 83 del 24 ottobre 2025, la sessione del tirocinio », *dopo le parole:* « il primo periodo » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *le parole:* « di consiglio, il terzo » *sono sostituite dalle seguenti:* « di consiglio; il terzo » *e le parole:* « ordinario in tirocinio.". » *sono sostituite dalle seguenti:* « ordinario in tirocinio. ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. – *(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi e di conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi dei magistrati ordinari)* – 1. All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione" sono sostituite dalle

seguenti: "di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160".

2. All'articolo 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione" sono sostituite dalle seguenti: "indicati all'articolo 10, commi 14, 15 e 16";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo per l'accesso agli incarichi esclusi dal limite temporale ivi previsto, il magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 12, può chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo quando sono decorsi due anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni".

Art. 2-*ter*. – *(Misure urgenti per la messa in sicurezza del palazzo di giustizia di Locri)* – 1. Al fine di assicurare la continuità della funzione giurisdizionale e la sicurezza del personale e dell'utenza, è assegnato al comune di Locri un contributo straordinario di 6 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite massimo di spesa, destinato alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza dell'edificio del palazzo di giustizia di Locri.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, è disposta la revoca totale o parziale del contributo erogato ai sensi del comma 1, nel caso di mancata sottoscrizione da parte del comune di Locri, entro il 31 dicembre 2027, dei contratti per l'esecuzione degli interventi di cui al medesimo comma 1. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per restare definitivamente acquisiti ».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « comma seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « seguente comma »;

*al capoverso 4-*ter, *la parola:* « Tribunale » *è sostituita dalla seguente:* « tribunale »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 183-*quater* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*3-bis*. Nei casi di cui all'articolo 371-*bis* del codice, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le proprie funzioni di coordinamento anche per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo. Quando la condanna riguarda uno dei delitti indicati dall'articolo 371-*bis*, comma 1, del codice, la confisca può essere richiesta anche dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" »;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: « comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al »;

alla lettera a), *la parola:* « anche » *è sostituita dalla seguente:* « , anche », *la parola:* « minorenni, » *è sostituita dalla seguente:* « minorenni » *e la parola:* « minorili » *è sostituita dalle seguenti:* « presso il tribunale per i minorenni »;

alla lettera b), *le parole:* « e alla procura minorile » *sono sostituite dalle seguenti:* « o alla procura presso il tribunale per i minorenni »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. All'articolo 106, comma 1, primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali" sono sostituite dalle seguenti: "alle procure distrettuali di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alle direzioni distrettuali antimafia" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Interventi urgenti riguardanti i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di procedimenti relativi a reati commessi da minori, di procedimenti di confisca e di applicazione temporanea di magistrati ».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « , senza modificazioni, » *sono soppresse*;

alla lettera b), *le parole:* « n. 142", sono inserite le seguenti: "che » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 142" sono aggiunte le seguenti: ", che »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 10-*ter*, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, numero 6), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il fermo di cui al comma 2-*quinquies* non è disposto dall'autorità di pubblica sicurezza quando lo straniero in posizione di irregolarità nel territorio nazionale si presenta spontaneamente presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale".

1-*ter*. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "del medesimo regolamento," è inserita la seguente: "anche";

b) all'articolo 26-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per il riconoscimento della protezione internazionale" è inserita la seguente: "anche";

c) all'articolo 28, comma 1, primo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 42, paragrafo 1, e 43".

1-*quater*. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, le parole: "alla corte d'appello di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice competente per la convalida";

b) all'articolo 6-*quater*, comma 3, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in quanto compatibili. Si applica altresì l'articolo 3, comma 1, lettera *c-ter)*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di protezione internazionale e di *status* di rifugiato ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-*bis*. — *(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di stranieri rego-*

larmente presenti nel territorio nazionale) – 1. All'articolo 28, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "protezione internazionale" sono inserite le seguenti: "nonché dei titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 27, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *i)*, 27-*ter*, 27-*quater*, 27-*quinquies* e 27-*sexies*".

Art. 4-*ter*. – *(Misure di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo)* – 1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, per l'assunzione da parte del Ministero dell'interno, nel biennio 2026-2027, del contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari, già autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025, non si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il relativo bando di concorso può prevedere la valorizzazione dell'esperienza lavorativa acquisita nel settore, ivi compresa quella maturata per un periodo di almeno sei mesi nell'ambito di rapporti di collaborazione o di consulenza con organismi internazionali o agenzie dell'Unione europea ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: « Fermo » *è inserita la seguente:* « restando », *le parole:* « con modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « , con modificazioni, », *le parole:* « ILVA S.p.A. in Amministrazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « ILVA in amministrazione », *le parole:* « d'Italia in Amministrazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « d'Italia in amministrazione » *e dopo le parole:* « procedure, per » *è inserita la seguente:* « garantire ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 » *sono sostituite dalle seguenti*: « Salvo quanto previsto dagli articoli 1 e 2-*ter* ».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

(Interventi urgenti in materia di proroga dei contratti di lavoro degli addetti all'ufficio per il processo)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo periodo, sopprimere le parole: , limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità,.

sopprimere il secondo periodo.

1.1. Benzoni, D'Alessio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145

Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: , limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità,.

1.2. Benzoni, D'Alessio, Serracchiani.

Al comma 1, primo periodo, *sopprimere le parole*: , limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità,

1.1001. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di incrementare la capacità amministrativa del Ministero della giustizia, nonché riconoscere l'adeguata valo-

rizzazione del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga di cui all'articolo 18 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia.

1-*ter*. Al medesimo fine di cui al comma 1-*bis*, il Ministero della giustizia è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 650 unità da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 200 unità di personale con profilo di funzionario contabile, 200 unità di personale con profilo di funzionario amministrativo o funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, 100 unità di personale con profilo di funzionario giuridico-pedagogico e 150 unità di personale con profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, e di 500 unità da inquadrare nell'area assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 250 unità di personale con profilo di assistente contabile e 250 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, da destinare principalmente a coprire le carenze di organico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità e dell'Ufficio Centrale per gli Archivi Notarili.

1-*quater*. Alle assunzioni di cui al comma 1-*ter* si provvede prioritariamente riservando una quota pari al cinquanta per cento delle medesime assunzioni al personale di ruolo dipendente dell'amministrazione, mediante procedura di progressione verticale ordinaria di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 e, successivamente, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per i contingenti di personale che residuano al seguito delle procedure di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.

1-*quinquies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*ter*, è autorizzata la spesa di euro 27.285.976 per l'anno 2026 e di euro 54.571.952 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 500.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

1-*sexies* Al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario, del trattamento e del reinserimento sociale del detenuto e nell'esecuzione penale esterna e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali gravanti sul personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è istituita una specifica indennità di natura accessoria, graduata sulla base dell'effettiva presenza in servizio e delle specifiche responsabilità esercitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, da riconoscere al personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Diparti-

mento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, i cui importi e criteri per il riconoscimento sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Nelle more della definizione dell'indennità di cui al primo periodo, l'indennità di specificità organizzativa penitenziaria di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 è riconosciuta a tutto il personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. All'atto della definizione dell'indennità a cura della contrattazione collettiva nazionale integrativa di cui al primo periodo, le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024 sono soppresse.

1-*septies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-sexies è autorizzata la spesa di euro 21.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

1-*octies*. Al fine di dare avvio al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al fondo oggetto di negoziazione mediante le procedure di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 63 del 2006.

1-*novies*. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a euro 163.286.155 per l'anno 2026 e di euro 190.072.131 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1.1002. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° ottobre 2026, è autorizzato a stabilizzare il personale di cui al comma 1, anche coloro i quali siano stati utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa di cui all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

1-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, è autorizzata la spesa di euro 7.582.017 per l'anno 2026 e di euro 30.328.068 annui a decorrere dall'anno 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Viggiano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità della graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2024, è prorogata fino al 31 dicembre 2027. La proroga opera nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano ferme le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di contenimento della spesa di cui agli articoli 6 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1.1000. Dori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di superare le criticità degli uffici per il processo, il Ministro della giustizia è autorizzato a indire una procedura concorsuale selettiva atta a valorizzare l'esperienza professionale effettivamente maturata del personale precario ad-

detto nell'ufficio per il processo, secondo criteri trasparenti e verificabili.

1.6. Dori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni per la valorizzazione dell'esperienza professionale e l'impiego del personale stabilizzato addetto all'ufficio per il processo)

1. Al fine di valorizzare le competenze professionali maturate dal personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e successivamente stabilizzato ai sensi dell'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge, il Ministero della giustizia, nell'ambito delle procedure di inquadramento e di assegnazione del personale, tiene conto dell'esperienza professionale acquisita durante il servizio prestato presso gli uffici giudiziari, delle attività effettivamente svolte e delle competenze giuridiche, organizzative e digitali maturate, assicurandone la valorizzazione ai fini della continuità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché del supporto alla funzione giurisdizionale.

2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli uffici giudiziari e delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento professionale, definisce con apposite linee guida nazionali le attività e le modalità di impiego del personale stabilizzato addetto all'ufficio per il processo, assicurando chiarezza nella individuazione delle mansioni, coerenza con il profilo professionale di inquadramento e prevalente destinazione alle attività di supporto alla funzione giurisdizionale, di ricerca giurisprudenziale, di studio e analisi degli affari, di preparazione delle udienze e di collaborazione alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Le linee guida di cui al comma 2 individuano, altresì, criteri uniformi per l'assegnazione e la distribuzione del personale stabilizzato tra gli uffici giudiziari, tenendo conto delle professionalità acquisite, delle esigenze organizzative degli uffici, dei carichi di lavoro e delle specificità delle attività da svolgere, al fine di assicurare la continuità del modello organizzativo dell'ufficio per il processo e di prevenire impieghi non coerenti con le competenze maturate.

1.02. Benzoni, D'Alessio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Estensione delle strutture organizzative dell'ufficio per il processo alla magistratura di sorveglianza)

1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: « i tribunali o le corti di appello, » sono inserite le seguenti: « nonché i tribunali di sorveglianza, ».

2. Al fine di assicurare la piena funzionalità e la continuità operativa delle strutture organizzative dell'ufficio per il processo costituite presso i tribunali di sorveglianza e gli uffici di sorveglianza, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assegnare una quota di personale addetto all'ufficio per il processo, reclutato ai sensi della normativa vigente, tenendo conto del carico dei procedimenti pendenti e della specificità delle funzioni in materia di esecuzione penale e misure alternative alla detenzione.

1.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)

1. Al fine di incrementare la capacità amministrativa del Ministero della giusti-

zia, nonché riconoscere l'adeguata valorizzazione del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga di cui all'articolo 18 del contratto collettivo nazionale comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 650 unità da inquadrare nell'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale comparto funzioni centrali, di cui 200 unità di personale con profilo di funzionario contabile, 200 unità di personale con profilo di funzionario amministrativo o funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, 100 unità di personale con profilo di funzionario giuridico-pedagogico e 150 unità di personale con profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, e di 500 unità da inquadrare nell'area assistenti del vigente contratto collettivo nazionale comparto funzioni centrali, di cui 250 unità di personale con profilo di assistente contabile e 250 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, da destinare principalmente a coprire le carenze di organico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità e dell'Ufficio centrale per gli archivi notarili.

3. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede prioritariamente riservando una quota pari al cinquanta per cento delle medesime assunzioni al personale di ruolo dipendente dell'amministrazione, mediante procedura di progressione verticale ordinaria di cui all'articolo 17 del contratto collettivo nazionale comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 e, successivamente, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per i contingenti di personale che residuano al seguito delle procedure di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 27.285.976 per l'anno 2026 e di euro 54.571.952 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 500.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

5. Al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario, del trattamento e del reinserimento sociale del detenuto e nell'esecuzione penale esterna e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali gravanti sul personale del comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è istituita una specifica indennità di natura accessoria, graduata sulla base dell'effettiva presenza in servizio e delle specifiche responsabilità esercitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, da riconoscere al personale del comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Diparti-

mento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, i cui importi e criteri per il riconoscimento sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Nelle more della definizione dell'indennità di cui al primo periodo, l'indennità di specificità organizzativa penitenziaria di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 è riconosciuta a tutto il personale del comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. All'atto della definizione dell'indennità a cura della contrattazione collettiva nazionale integrativa di cui al primo periodo, l'articolo 2-*ter* del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024 è abrogato.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 21.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

7. Al fine di dare avvio al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al fondo oggetto di negoziazione mediante le procedure di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 63 del 2006.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 163.286.155 per l'anno 2026 e di euro 190.072.131 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

ART. 2.

(Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)

Sopprimerlo.

2.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nel quadro degli obiettivi di riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei procedimenti,.

2.4. Dori.

Al comma 1, sostituire le parole: quattro periodi *con le seguenti:* tre periodi.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere le parole: il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le corti d'appello e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio

sostituire le parole: il terzo periodo, della durata di due mesi *con le seguenti:* il secondo periodo, della durata di tre mesi ;

sostituire le parole: il quarto periodo, della durata di cinque mesi *con le seguenti:* il terzo periodo, della durata di sei mesi.

2.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, dopo le parole: corti d'appello *aggiungere le seguenti:* nel solo settore civile.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai magistrati ordinari il cui tirocinio ha inizio successivamente alla data di entrata in vi-

gore della legge di conversione del presente decreto.

2.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2.1.

(Disposizioni in materia di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « è proposto » sono inserite le seguenti: « entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento ».

*** 2.03.** Varchi.

*** 2.01000.** D'Orso, Alfonso Colucci, Scerra, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 300 unità.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

2.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

ART. 2-*ter*.

(Misure urgenti per la messa in sicurezza del palazzo di giustizia di Locri)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia *con le seguenti:* del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2027 *con le seguenti:* 30 aprile 2027.

2-*ter*.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento).

(Approvato)

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-*quater*.

(Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali)

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: « dal 1° al 31 agosto » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° agosto al 15 settembre ».

2-*ter*.01000. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alifano, Lacarra, Carotenuto, Dell'Olio, Carmina.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-*quater*.

(Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo

12 gennaio 2019, n. 14, nonché disposizione di interpretazione autentica)

1. Al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64-*bis*, comma 9, primo periodo, le parole; « di cui agli articoli 112 e 114-*bis* » sono sostituite dalle seguenti « di cui agli articoli 112 e 114 »;

b) all'articolo 207, comma 16, le parole: « Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette » sono sostituite dalle seguenti: « Le impugnazioni di cui all'articolo 206 e i ricorsi per cassazione sono soggetti »;

c) all'articolo 230, comma 2:

1) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « previa autorizzazione del giudice delegato »;

2) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « e in caso di sostituzione per garanzie rilasciate dallo Stato »;

d) all'articolo 272, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Il debitore può chiedere che l'unica autovettura di sua proprietà non sia compresa nella liquidazione in quanto mezzo necessario per il soddisfacimento di esigenze di lavoro, cura o istruzione sue o di un suo familiare. A seguito dell'istanza di cui al primo periodo, il liquidatore, con il programma di liquidazione, rinuncia a liquidare l'autovettura, in ogni caso, se il valore del bene non è superiore a 3.000 euro e, tenuto conto delle esigenze documentate dal debitore e della convenienza della liquidazione, se il valore è superiore a 3.000 euro. ».

e) all'articolo 283:

1) al comma 2, le parole: « e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o alle spese di produzione del reddito e a quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia »;

2) al comma 3, alinea, dopo le parole: « La domanda di esdebitazione è presentata » sono inserite le seguenti « , anche senza l'assistenza di un difensore, ».

2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si interpreta nel senso che, in ragione della moratoria contenuta nella proposta, il pagamento dei crediti aventi privilegio, pegno e ipoteca ivi indicati e dei relativi interessi legali può essere differito sino a due anni e quindi essere eseguito, secondo le scadenze previste nel piano omologato.

2-*ter*.01004. Giorgianni, Varchi, Congedo, Matera.

(Approvato)

ART. 3.

(Interventi urgenti riguardanti i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di procedimenti relativi a reati commessi da minori, di procedimenti di confisca e di applicazione temporanea di magistrati)

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-*ter *con il seguente:*

4-*ter*. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti all'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo. In questo caso le funzioni di

coordinamento e collegamento investigativo, nonché di impulso del procuratore nazionale sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Il procuratore nazionale assicura il collegamento investigativo, impartisce direttive specifiche ai fini del coordinamento degli uffici interessati, dispone le applicazioni temporanee necessarie, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative.

Conseguentemente, sopprimere i commi 1-bis, 2 e 2-bis.

3.2. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-*ter *con il seguente:*

4-*ter*. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita, altresì, le funzioni di coordinamento e di impulso nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 1-bis, 2 e 2-bis.

3.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-*ter *con il seguente:*

4-*ter*. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni di coordinamento e collegamento investigativo, nonché di impulso del procuratore nazionale sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Il procuratore nazionale assicura il collegamento investigativo, impartisce direttive specifiche ai fini del coordinamento degli uffici interessati, dispone le applicazioni temporanee necessarie a soddisfare specifiche esigenze investigative.

Conseguentemente, sopprimere i commi 1-bis, 2 e 2-bis.

3.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-*ter *con il seguente:*

4-*ter*. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo. In questo caso le funzioni di coordinamento e collegamento investigativo, nonché di impulso del procuratore nazionale sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Il procuratore nazionale assicura il collegamento investigativo, impartisce direttive specifiche ai fini del coordinamento degli uffici interessati, dispone le applicazioni temporanee necessarie, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1-bis;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'applicazione di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e di quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale può essere disposta anche in relazione ai procedimenti della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, quando siano di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « alla procura distrettuale » sono inserite le seguenti: « e alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ».;

sopprimere il comma 2-bis.

3.5. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-*ter *con il seguente:*

4-*ter*. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita, altresì, le funzioni di coordinamento e di impulso nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* o dall'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1-bis;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'applicazione di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e di quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale può essere disposta anche in relazione ai procedimenti della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, quando siano di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « alla procura distrettuale » sono inserite le seguenti: « e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni »;

sopprimere il comma 2-bis.

3.6. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*Al comma 1, capoverso 4-*ter, *primo periodo, premettere le parole:* Ad eccezione di quanto previsto dal comma 4,.

3.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, capoverso 4-*ter, *aggiungere, in fine, le parole:* attraverso un'articolazione specializzata.

3.8. Dori.

ART. 4.

(Modifiche al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di protezione internazionale e di status di rifugiato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.1. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* e dopo le parole: « competenti a ricevere » sono inserite le seguenti: « da soggetti esterni convenzionati, individuati esclusivamente fra quelli che si occupano in maniera stabile e competente di protezione internazionale, ».

4.2. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza, Carmina.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il documento rilasciato ai sensi del comma 3 costituisce titolo idoneo ad attestare la regolarità del soggiorno del richiedente protezione internazionale per tutto il periodo di validità e, nelle more del suo rinnovo, fino alla conclusione del relativo procedimento, purché permangano le condizioni previste dalla normativa vigente. Il rilascio e il rinnovo del documento non possono essere subordinati alla produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella espressamente prevista dalla legge. Eventuali ritardi imputabili all'amministrazione competente non pregiudicano la continuità del soggiorno regolare né l'esercizio dei diritti riconosciuti al richiedente, incluso il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa, alle condizioni previste dalla legislazione vigente. ».

4.3. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. Ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unità di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico, prevedendo la valorizzazione dell'anzianità maturata mediante l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il personale che abbia prestato la propria attività lavorativa, anche con contratti di lavoro in somministrazione, presso il Ministero dell'interno nel Dipartimento libertà civili ed immigrazioni ovvero negli uffici immigrazione afferenti al Dipartimento di pubblica sicurezza, ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato, oppure ad utilizzare.

4.1001. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Ciani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Nei procedimenti di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno di minori stranieri affidati al servizio sociale o in affidamento o collocamento disposto dall'autorità giudiziaria, l'assenza del passaporto o di altro documento estero, quando non ottenibile per cause non imputabili al minore, non può costituire, da sola, motivo di rigetto, sospensione o mancato rinnovo, ove l'identità sia accertabile mediante provvedimento dell'autorità giudiziaria, atti anagrafici, attestazione del servizio sociale, precedente titolo di soggiorno, rilievi identificativi o altra documentazione idonea. In tali casi la questura rilascia o rinnova il titolo di soggiorno più coerente con la condizione del minore, tenendo conto della presa in carico e del superiore interesse del minore. La pendenza del procedimento non determina la sospensione dell'iscrizione scolastica, dell'assistenza sanitaria, del pediatra o medico di riferimento, dell'iscrizione anagrafica ove spettante, del codice fiscale o degli altri identificativi amministrativi del minore; la ricevuta della richiesta, unitamente al provvedimento dell'autorità giudiziaria e all'attestazione aggiornata del servizio sociale, costituisce titolo sufficiente fino alla definizione del procedimento. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai giovani che, al compimento della maggiore età, risultino privi di status documentale definito o di titolo di soggiorno stabile per cause non imputabili agli stessi; in tali casi la questura tiene conto della pregressa presa in carico, del percorso di integrazione e della non imputabilità delle omissioni documentali pregresse. Le questure assicurano la trattazione prioritaria delle istanze di cui al presente comma e, decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta documentata all'autorità consolare estera, in presenza di almeno un sollecito tracciabile, l'assenza di riscontro è valutata come elemento sufficiente ai fini della prosecuzione dell'istruttoria. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.1003. Onori, D'Alessio.

Sopprimere i commi da 1-bis a 1-quater.

4.1000. Alfonso Colucci, Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

ART. 4-*ter*.

(Misure di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo)

Al comma 1, sostituire la parola: 100 *con la seguente:* 240.

4-*ter*.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

ART. 5.

(Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale)

Al comma 1, sostituire le parole: per garantire la continuità operativa *con le seguenti:* per assicurare la continuità operativa nel rispetto della tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali e i diritti dei lavoratori delle società interessate e delle imprese dell'indotto. L'autorizzazione al pagamento non costituisce titolo per la prosecuzione dell'attività produttiva in deroga alle prescrizioni ambientali e sanitarie vigenti o ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

5.1. Viggiano, Pandolfo, Peluffo, Stefanazzi, Gianassi, Lacarra.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , riconoscendo la prededuzione dei crediti delle imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, rimodulandone l'ordine di priorità.

5.2. Donno, L'Abbate, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Nei contratti di appalto e subappalto stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi alle attività per le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1, gli organi commissariali inseriscono clausole che assicurano:

a) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, pertinenti all'attività svolta;

b) la verifica periodica della regolarità del pagamento delle retribuzioni e dei versamenti contributivi e assicurativi;

c) in caso di subentro di un nuovo appaltatore, la continuità occupazionale del personale già impiegato nell'appalto, con salvaguardia dell'anzianità e del trattamento economico e normativo, secondo modalità definite previo confronto con le organizzazioni sindacali;

d) obblighi di formazione e coordinamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

1-*ter*. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità solidale per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori.

5.3. Viggiano, Pandolfo, Peluffo, Stefanazzi, Gianassi, Lacarra.

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

1-*bis*. Ai fini della salvaguardia della continuità produttiva e della prospettiva di rilancio industriale degli impianti di interesse strategico nazionale, gli organi commissariali del Gruppo ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria inseriscono nei programmi di cassa per la continuità operativa di cui al comma 1 gli interventi indifferibili per la conservazione e la messa in sicurezza delle reti energetiche, degli impianti ausiliari e dei collegamenti logistici dello stabilimento di Taranto. Di tali interventi è data specifica informativa semestrale al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1-bis, i pagamenti dei debiti sorti nel corso della procedura sono disposti con priorità nei limiti delle risorse specificamente destinate alla continuità industriale, ferme restando la tutela dei crediti di lavoro e la priorità di rimborso dei finanziamenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.

5.1000. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi :

1-*bis*. Nell'ambito delle strategie di gestione finalizzate alla continuità operativa di cui al comma 1, gli organi commissariali promuovono, d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, forme di coinvolgimento attivo dei lavoratori sospesi o a orario ridotto in regime di cassa integrazione, valutando prioritariamente l'impiego delle competenze interne per le attività di manutenzione ordinaria e di salvaguardia infrastrutturale, compatibilmente con i piani di risanamento autorizzati e con i requisiti di qualificazione e sicurezza tecnica.

1-*ter*. Ai fini di cui al comma 1-*bis*, gli organi commissariali redigono un programma periodico di ricognizione delle mansioni manutentive eseguibili dal personale interno, dandone informativa con cadenza semestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle imprese e del made in Italy.

5.1001. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Al fine di garantire la continuità operativa degli impianti di cui al comma 1

e tutelare il tessuto economico dell'indotto e della filiera strategica nazionale, per i contratti di appalto relativi a servizi, manutenzioni e forniture stipulati o eseguiti nel corso delle procedure di amministrazione straordinaria, gli organi commissariali, all'atto dell'erogazione dei pagamenti dei debiti prededucibili per la continuità operativa ai sensi del medesimo comma 1, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto dei corrispettivi spettanti alle microimprese e alle piccole imprese subappaltatrici, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, previa istanza delle medesime.

1-*ter*. Il pagamento diretto di cui al comma 1-*bis* è effettuato previa verifica, da parte della struttura commissariale, della regolare esecuzione delle prestazioni e del relativo ammontare non contestato dall'appaltatore, ed opera nei limiti della somma liquida ed esigibile che la procedura deve corrispondere all'appaltatore principale per le medesime prestazioni. Il pagamento al subappaltatore estingue, per pari importo, il debito prededucibile della procedura verso l'appaltatore principale e il debito di quest'ultimo verso il subappaltatore. Salvo quanto previsto dal presente comma, restano fermi i vincoli di destinazione e l'ordine di priorità dei crediti stabiliti dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.

5.1002. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. I pagamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati mediante l'utilizzo di risorse aventi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, destinazione vincolata agli interventi di bonifica, risanamento ambientale, decarbonizzazione o tutela sanitaria. Entro trenta giorni dalla medesima data, gli organi commissariali trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* un programma aggiornato degli interventi di adeguamento alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, di manutenzione e di messa in sicurezza, con indicazione, per ciascun intervento, delle risorse disponibili, dei responsabili e dei termini di realizzazione. Il programma e i relativi aggiornamenti trimestrali sono pubblicati nei siti internet delle amministrazioni straordinarie e trasmessi alla regione e ai comuni territorialmente interessati. Restano ferme le competenze delle autorità di controllo e i termini più stringenti previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti amministrativi e giudiziari.

5.4. Viggiano, Pandolfo, Peluffo, Stefanazzi, Gianassi, Lacarra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Gli organi commissariali trasmettono trimestralmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sui pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, recante l'indicazione delle categorie di debiti soddisfatti, dei criteri adottati, delle risorse utilizzate, dei debiti scaduti ancora da soddisfare e dei relativi tempi previsti di pagamento. La relazione dà altresì conto dell'andamento occupazionale delle società interessate e delle imprese dell'indotto, della regolarità dei pagamenti delle retribuzioni e dello stato di attuazione degli interventi ambientali e di sicurezza. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette le relazioni alle Commissioni parlamentari competenti. Qualora emergano inadempienze agli obblighi previsti dal presente articolo, i Ministeri competenti richiedono agli organi commissariali un piano correttivo da presentare entro quindici giorni e ne verificano l'attuazione. Restano in ogni caso assicurati i pagamenti delle retribuzioni e quelli necessari agli interventi urgenti di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza.

5.5. Viggiano, Pandolfo, Peluffo, Stefanazzi, Gianassi, Lacarra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organi commissariali predispongono, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, un piano di salvaguardia occupazionale relativo ai lavoratori delle società dei Gruppi di cui al comma 1 e ai lavoratori delle imprese appaltatrici e subappaltatrici impiegati nelle attività dei medesimi Gruppi. Il piano individua i livelli occupazionali e le professionalità da tutelare, le misure volte a evitare licenziamenti e dispersione delle competenze, nonché le modalità di impiego del personale nelle attività di manutenzione, messa in sicurezza, risanamento ambientale e riconversione produttiva. Gli organi commissariali conformano al piano le decisioni relative all'affidamento, al rinnovo, alla riduzione e alla cessazione degli appalti. Il piano è trasmesso al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne verificano trimestralmente l'attuazione nell'ambito delle rispettive competenze.

5.6. Viggiano, Pandolfo, Peluffo, Stefanazzi, Gianassi, Lacarra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Misure urgenti per la messa in sicurezza, la bonifica dall'amianto, la tutela occupazionale e la riqualificazione professionale dei lavoratori degli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale)

1. Al fine di assicurare la gestione in sicurezza degli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale, con particolare riferimento allo stabilimento ex ILVA di Taranto, gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla predisposizione e all'attuazione di un programma straordinario di messa in sicurezza e bonifica dei materiali contenenti amianto presenti negli impianti, negli edifici e nelle infrastrutture industriali.

2. Il programma di cui al comma 1, da predisporre entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua:

a) le aree e gli impianti interessati dalla presenza di materiali contenenti amianto, sulla base di un censimento aggiornato e della valutazione del rischio di esposizione;

b) gli interventi prioritari di messa in sicurezza, rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto, nel rispetto della normativa vigente;

c) le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, di monitoraggio ambientale e di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione ai soggetti professionalmente esposti all'amianto.

3.Nell'ambito delle attività di messa in sicurezza, bonifica e riconversione industriale, gli organi commissariali, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Regione Puglia, promuovono percorsi di formazione e riqualificazione professionale, rivolti prioritariamente ai lavoratori diretti e dell'indotto interessati da sospensioni, riduzioni o cessazioni delle attività produttive.

4.I percorsi di cui al comma 3 sono finalizzati all'acquisizione di competenze in materia di:

a) bonifica ambientale, gestione dei materiali contenenti amianto e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) manutenzione, messa in sicurezza e dismissione degli impianti industriali;

c) tecnologie di decarbonizzazione, efficienza energetica, economia circolare e riconversione sostenibile delle produzioni siderurgiche.

5. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono promosse, nel

rispetto della normativa vigente e dei requisiti di qualificazione professionale, misure volte a favorire la continuità occupazionale e il reimpiego dei lavoratori delle società interessate e delle imprese dell'indotto, anche mediante percorsi di formazione retribuita e strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente.

6. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove la definizione di un accordo di programma con la Regione Puglia, gli enti territoriali interessati e le parti sociali, volto a coordinare gli interventi di bonifica, tutela sanitaria, salvaguardia occupazionale e riconversione industriale.

5.01000. L'Abbate, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

A.C. 3121-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'aula di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168 reca misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale;

l'articolo 34, comma 17, lettera *a)* del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ha modificato l'articolo 170 del Testo Unico sulle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), estendendo il rito sommario di cognizione (regolato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011) alle opposizioni avverso i decreti di pagamento dei compensi a favore dei difensori nel patrocinio a spese dello Stato e degli ausiliari del magistrato;

la riconduzione al rito dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011 ha generato incertezze sull'individuazione del termine per proporre opposizione, con orientamenti che oscillano tra il termine breve e l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale in assenza di un esplicito termine di decadenza normativo, perché spesso manca un chiaro obbligo di comunicazione formale del decreto di pagamento che faccia decorrere in modo certo il *dies a quo* per l'impugnazione;

si è discusso a lungo sulla natura dell'impugnazione proposta dal difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato avverso il decreto che liquida i suoi compensi (contestando la decurtazione o l'entità delle somme), agendo questi in forza di un diritto proprio e autonomo rispetto alla parte assistita;

l'ordinanza che decide sull'opposizione *ex* articolo 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011 è inappellabile e ricorribile esclusivamente per Cassazione (*ex* articolo 111 della Costituzione), un meccanismo che limita i gradi di merito e accentra sul legittimismo della Suprema Corte la risoluzione delle controversie sulla quantificazione dei compensi;

sarebbe opportuno come evidenziato durante le audizioni, in particolar modo dall'Unione Camere Penali Italiane (UCPI) superare l'esegesi offerta dal Ministero della giustizia, con la circolare n. DAG.25/07/2026.0153182.U in materia di « termine per proporre le opposizioni di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 » del luglio 2026, fondata sull'estensione dei termini ordinari di impugnazione in materia civile, come disciplinati dagli articoli 325 e 327 del codice di procedura civile, alla procedura di opposizione ai decreti di pagamento e, soprattutto, porrebbe fine al proliferare di prassi operative, differenti fra loro, sugli adempimenti notificatori posti a carico dei professionisti;

la materia in questione non riguarda esclusivamente la dignità della funzione svolta dai professionisti che esercitano con il « patrocinio » o che svolgono la loro attività anche quali difensori di ufficio, ma incide in maniera concreta sull'effetti-

vità del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'articolo 24 della Costituzione, pure nei confronti di soggetti non abbienti o comunque nei riguardi di coloro che sono sprovvisti di un proprio difensore di fiducia,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a definire in maniera chiara, anche modificando opportunamente le disposizioni di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'obbligo di comunicazione formale del decreto di pagamento che faccia decorrere in modo certo il *dies a quo* per l'impugnazione.

9/3121-A/**1**. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

il testo prevede misure urgenti relative a diversi ambiti, tra cui il personale giudiziario, la formazione dei magistrati, il contrasto alla criminalità minorile;

in particolare, l'articolo 3 introduce rilevanti modifiche in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minorenni, riconoscendo poteri di coordinamento investigativo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, con la possibilità di applicare temporaneamente presso le procure minorili i magistrati in possesso di specifiche competenze professionali;

l'estensione al procedimento minorile delle su richiamate disposizioni previste dall'articolo 371-*bis* c.p.p., rischia di rivelarsi in parte superflua e, sotto altro aspetto, eccessiva sul piano finalistico. Invero, la norma in esame prevede che il procuratore nazionale eserciti funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali finalizzate a rendere effettivo il coordinamento delle investigazioni, in virtù dell'attività posta in essere su vasta scala territoriale da parte delle organizzazioni criminali strutturate, ormai da tempo uscita dagli stretti confini territoriali ove si sono generate le singole consorterie;

tuttavia, non può non considerarsi che l'intervento dello Stato deve sempre restare proporzionato allo scopo e – soprattutto – tenere conto degli interessi e dei principi in gioco, di guisa che una deroga potenzialmente così ampia alle competenze delle procure minorili potrebbe rischiare di incidere sulle effettive esigenze di tutela del minore che devono restare essenziali anche laddove le indagini riguardino i più gravi reati attribuiti alla procura nazionale;

la dichiarata necessità e urgenza di rispondere alla crescente rilevanza del coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità organizzata è già ampiamente tutelata dalla normativa vigente che contempla già la piena operatività della procura nazionale, posto che trattasi di fenomeni criminali che si traducono in fattispecie di reato cosiddetto a concorso necessario;

sotto altro profilo, ciò che desta maggiormente preoccupazione è la previsione sempre contenuta nel decreto-legge in esame che estende al singolo procedimento minorile il meccanismo di avocazione delle indagini, in quanto comporta una deroga al metodo, nonché alle finalità tipiche del procedimento minorile, ispirato dal principio del principale interesse del minore, ancor più sotto il profilo della finalità rieducativa sia nell'ambito del procedimento penale, che della pena;

del pari, sollevano dubbi le modifiche proposte dal decreto in esame che consentirebbero al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'ambito di procedimenti che richiedono particolari complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, di applicare temporaneamente anche alle procure minorili magistrati appartenenti alla Dna oppure alle Dda o ad altre procure rappresenta. A parere dei firmatari, trat-

tasi invero di una cosiddetta norma « manifesto », non solo superflua ma anche potenzialmente dannosa, in quanto rischia di contaminare l'approccio delle procure minorili prevalentemente finalizzato ad una funzione rieducativa poiché diretto ad una platea di individui giovanissimi, e tale da mettere in discussione l'esistenza stessa di un rito e di una magistratura appositamente ed esclusivamente dedicati al procedimento minorile,

impegna il Governo

alla luce dei principi costituzionali a tutela del supremo interesse del minore, anche ove coinvolto in procedimenti penali, a monitorare gli effetti applicativi derivanti dalle modifiche proposte dal decreto in esame in materia di applicazione e avocazione delle indagini, attraverso una Relazione annuale al Parlamento, in cui vengano specificati in particolare le singole fattispecie di reato per cui si è proceduto e in relazione a quali circostanze.

9/3121-A/**2**. Cafiero De Raho.

La Camera,

premesso che:

il testo reca misure urgenti relative a diversi ambiti, tra cui il personale giudiziario, la formazione dei magistrati, il contrasto alla criminalità minorile;

segnatamente, l'articolo 1 introduce misure volte alla proroga dei contratti del personale addetto agli uffici per il processo, prevedendo un'ulteriore proroga – fino al 31 gennaio 2027 per il personale che, alla data del 31 gennaio 2027 ha prestato servizio per un periodo inferiore a 36 mesi – del contratto per 1.350 unità di personale assunte a tempo determinato nell'ambito delle procedure straordinarie di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, già oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026 e destinato alle sezioni stralcio in materia di immigrazione;

il personale oggetto di proroga è stato assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 per favorire il conseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

tra gli obiettivi del PNRR vi è lo smaltimento degli arretrati civili e penali, con una riduzione significativa del *disposition time*. Non può non assumere rilievo sotto tale aspetto, la persistente scopertura di organico degli uffici del giudice di pace;

secondo il Monitoraggio Nazionale 2026 sugli Uffici del Giudice di Pace elaborato dall'Organismo Congressuale Forense (OCF) e dai dati ufficiali del Ministero della Giustizia/Commissione Europea aggiornati al 2026, la carenza di organico della magistratura onoraria sul territorio nazionale evidenzia una vacanza strutturale superiore al 60-65 per cento: ciò rappresenta certamente un problema complesso e urgente che rischia di ripercuotersi sull'efficienza delle prestazioni;

non si può affrontare in termini davvero risolutivi l'annoso problema della lentezza dei processi senza previamente dotare l'intero comparto giustizia delle risorse adeguate, sia in termini economici che di capitale umano;

in generale, siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale ordinario senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Ciò impedisce ineludibilmente la piena attuazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, posto che appare evidente come il vero e unico antidoto alla lentezza dei processi sia costituito dall'incremento delle risorse umane, per rafforzare l'organico della magistratura e consentire di smaltire l'annoso problema dell'arretrato degli uffici giudiziari. Una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

si consideri, altresì, che gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 116 del 2017, nonostante il differimento di entrata in vigore, comporteranno comunque l'e-

stensione della competenza per valore e per materia del giudice di pace, con un conseguente aumento del carico di lavoro dei giudici onorari di pace,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a colmare le scoperture di organico negli uffici giudiziari attraverso una massiccia e mirata attività assunzionale, stanziando ulteriori risorse finanziarie volte a consentire l'immediata assunzione di 328 giudici di pace dichiarati idonei all'esito del concorso indetto con il bando del 2023.

9/3121-A/**3**. D'Orso.

La Camera,

premesso che:

il testo prevede misure urgenti relative a diversi ambiti, tra cui il personale giudiziario, la formazione dei magistrati, il contrasto alla criminalità minorile;

segnatamente, l'articolo 1 introduce misure volte alla proroga dei contratti del personale addetto agli uffici per il processo, prevedendo un'ulteriore proroga – fino al 31 gennaio 2027 per il personale che, alla data del 31 gennaio 2027 ha prestato servizio per un periodo inferiore a 36 mesi – del contratto per 1.350 unità di personale assunte a tempo determinato nell'ambito delle procedure straordinarie di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, già oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026 e destinato alle sezioni stralcio in materia di immigrazione;

il personale oggetto di proroga è stato assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 per favorire il conseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

tra gli obiettivi del PNRR vi è lo smaltimento degli arretrati civili e penali, con una riduzione significativa del *disposition time*;

in generale, siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale ordinario senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Ciò impedisce ineludibilmente la piena attuazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, posto che appare evidente come il vero e unico antidoto alla lentezza dei processi sia costituito dall'incremento delle risorse umane, per rafforzare l'organico della magistratura e consentire di smaltire l'annoso problema dell'arretrato degli uffici giudiziari. Una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

al riguardo, si consideri altresì che la Legge del 9 agosto 2024 n. 114 cosiddetto decreto-legge Nordio, ha introdotto la collegialità decisionale per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva;

sebbene sia stato previsto, per un adeguato rafforzamento dell'organico, un differimento di efficacia di due anni dall'entrata in vigore della legge, nonché sparuti aumenti del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria, gli interventi sino ad ora adottati dal Governo in carica non appaiono sufficienti a sopportare il carico di lavoro degli organi giudicanti, considerando, altresì, l'ingente quantità di arretrato, cui ancora non si è potuto far fronte, specie in grado di appello;

non si può affrontare in termini davvero risolutivi l'annoso problema della lentezza dei processi senza previamente dotare l'intero comparto giustizia delle risorse adeguate, sia in termini economici che di capitale umano,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative volte ad indire nuove procedure concorsuali, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, finalizzate all'as-

sunzione di 250 unità di magistrati ordinari, da destinare alle funzioni giudicanti e requirenti.

9/3121-A/**4**. Ascari.

La Camera,

premesso che:

il testo prevede misure urgenti relative a diversi ambiti, tra cui il personale giudiziario, la formazione dei magistrati, il contrasto alla criminalità minorile;

segnatamente, l'articolo 1 introduce misure volte alla proroga dei contratti del personale addetto agli uffici per il processo, prevedendo un'ulteriore proroga – fino al 31 gennaio 2027 per il personale che, alla data del 31 gennaio 2027 ha prestato servizio per un periodo inferiore a 36 mesi – del contratto per 1.350 unità di personale assunte a tempo determinato nell'ambito delle procedure straordinarie di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, già oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026 e destinato alle sezioni stralcio in materia di immigrazione;

il personale oggetto di proroga è stato assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 per favorire il conseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

tra gli obiettivi del PNRR vi è lo smaltimento degli arretrati civili e penali, con una riduzione significativa del *disposition time*;

in generale, siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale ordinario senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

per quanto riguarda il personale amministrativo, si registra una grave carenza di personale: su una dotazione di 1.523 unità ne risultano presenti 1.174, senza contare l'alto l'impatto dei pensionamenti e l'esodo verso altre amministrazioni del personale assunto a tempo indeterminato, che comunque tenta altri concorsi verso posti più appetibili, pur di fuggire dagli uffici giudiziari,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, stanziando a tal fine adeguate risorse finanziarie, volte al rafforzamento organico di tutti i profili amministrativi, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

9/3121-A/**5**. Giuliano.

La Camera,

premesso che:

il testo prevede misure urgenti relative a diversi ambiti, tra cui il personale giudiziario, la formazione dei magistrati, il contrasto alla criminalità minorile;

segnatamente, l'articolo 1 introduce misure volte alla proroga dei contratti del personale addetto agli uffici per il processo, prevedendo un'ulteriore proroga – fino al 31 gennaio 2027 per il personale che, alla data del 31 gennaio 2027 ha prestato servizio per un periodo inferiore a 36 mesi – del contratto per 1.350 unità di personale assunte a tempo determinato nell'ambito delle procedure straordinarie di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, già oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026 e destinato alle sezioni stralcio in materia di immigrazione;

invero, i contratti in scadenza al 30 giugno 2026 sono stati prorogati con decreto-legge solo il 12 giugno (decreto-legge n. 100 del 2026) e limitatamente al 30 settembre 2026, attribuendo nuove mansioni con la destinazione del personale alle sezioni specializzate in materia di immigrazione (cosiddette « sezioni stralcio »), al fine di rendere più rapida la definizione dei procedimenti pendenti all'11 giugno 2026 relativi

al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno;

non solo, i citati contratti in scadenza al 30 settembre 2026, che sono stati oggetto nuovamente di proroga con il decreto in esame (approvato solo il 29 settembre) riguardano solo chi non abbia superato i 36 mesi alla scadenza, disperdendo così professionalità maturate in questi anni;

nonostante le suddette proroghe, appare imprescindibile procedere alla stabilizzazione di tutto il personale assunto nell'ambito delle procedure straordinarie disposte per il raggiungimento degli obiettivi PNRR; invece, ad oggi, si registra ancora un numero cospicuo di lavoratrici e lavoratori con solo una proroga del contratto di lavoro;

occorrerebbe piuttosto salvaguardare la competenza e l'esperienza maturata da centinaia di lavoratrici e lavoratori che in questi anni hanno certamente contribuito a raggiungere gli obiettivi comunitari e a far funzionare il Ministero della Giustizia, che non sono stati coinvolti dalle stabilizzazioni oggetto dei provvedimenti governativi sin qui adottati;

anziché ricorrere a misure emergenziali, sarebbe opportuna una procedura di stabilizzazione lineare e programmata, mettendo tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nelle condizioni di poter pianificare la loro vita professionale e personale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere un piano straordinario di assunzioni del personale necessario a colmare le carenze di organico dell'amministrazione giudiziaria che stanno mettendo a dura prova la tenuta del servizio pubblico alla giustizia, adottando, altresì, i provvedimenti volti a valorizzare il personale già in servizio, finanziando le progressioni verticali in deroga e mettendo a regime l'ufficio per il processo, che ha dimostrato in questi anni di essere fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi posti in tema di riduzione dei tempi e smaltimenti dell'arretrato.

9/3121-A/**6**. Auriemma.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame autorizza gli organi commissariali del Gruppo ILVA S.p.A. e del Gruppo Acciaierie d'Italia (ADI), entrambi in amministrazione straordinaria, a effettuare i pagamenti di debiti sorti nel corso delle rispettive procedure per esigenze di continuità operativa;

la disposizione salvo l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, come modificato dall'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito dalla legge 25 settembre 2026, n. 166, che attribuisce alla restituzione dei finanziamenti pubblici una prededuzione rafforzata, con priorità sugli altri crediti prededucibili o concorsuali, fatta eccezione per i crediti di lavoro indicati dall'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile;

le imprese fornitrici e dell'indotto degli stabilimenti siderurgici di Taranto e degli altri impianti interessati, comprese numerose piccole e medie imprese attive nelle manutenzioni, nell'autotrasporto, nei servizi ambientali e nella sicurezza, subiscono gravi difficoltà finanziarie a causa del mancato pagamento di prestazioni già eseguite, con rischi per l'occupazione e la tenuta della filiera;

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, prevede misure di sostegno alla liquidità delle PMI fornitrici; è invece l'articolo 2-*quater* del medesimo decreto-legge, nei limiti e alle condizioni ivi previsti, a riconoscere la prededucibilità di determinati crediti delle imprese dell'indotto, anche se anteriori all'ammissione della committente alla procedura;

il combinato disposto dell'articolo 5 del provvedimento in esame e della richiamata disciplina sulla priorità dei finanziamenti pubblici può ridurre le risorse concretamente disponibili per soddisfare i crediti dell'indotto, pur già tutelati da norme speciali, aggravando il rischio di insolvenza delle imprese fornitrici;

la tutela dei crediti e dell'occupazione dell'indotto deve accompagnare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica, riconversione industriale, senza che i pagamenti possano essere interpretati come autorizzazione alla ripresa dell'area a caldo secondo cicli produttivi alimentati da fonti fossili e caratterizzati da emissioni inquinanti, né come deroga alle prescrizioni ambientali o ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

si ribadisce la necessità di una chiusura definitiva dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, escludendo qualsiasi progetto di riavvio, riattivazione o prosecuzione del ciclo integrale alimentato da carbone, gas naturale o altri combustibili fossili, e di orientare le risorse pubbliche verso la messa in sicurezza, le bonifiche, la tutela dei lavoratori e dell'indotto e la riconversione industriale ed energetica del territorio;

in tale quadro, si esprime altresì contrarietà alla realizzazione di qualsiasi impianto di rigassificazione nel territorio e nell'area portuale di Taranto, sia a terra sia offshore o galleggiante, e a ulteriori progetti che consolidino la dipendenza del territorio da infrastrutture e processi produttivi basati sulle fonti fossili,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza ulteriori iniziative, anche normative, volte a modificare la disciplina di priorità dei pagamenti nelle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA e del Gruppo Acciaierie d'Italia, garantendo, ferma la priorità dei crediti retributivi dei lavoratori prevista dalla legge, che i crediti prededucibili delle imprese dell'indotto individuati dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2024 siano soddisfatti almeno in posizione pariordinata rispetto ai crediti per la restituzione dei finanziamenti pubblici, secondo criteri trasparenti e verificabili; a prevedere un piano tempestivo di ricognizione, verifica e pagamento dei debiti verso le imprese fornitrici, con pubblicazione periodica di importi, criteri e tempi di soddisfacimento, nel rispetto delle esigenze di riservatezza; e a destinare il sostegno alla salvaguardia dell'occupazione, alla sicurezza, alle bonifiche e alla riconversione, escludendo che tali misure costituiscano titolo per la riattivazione del ciclo produttivo fossile e inquinante dell'area a caldo o consentano deroghe agli obblighi ambientali e ai provvedimenti giudiziari;

ad assumere, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte alla chiusura definitiva dell'area a caldo dell'ex ILVA di Taranto, escludendo qualsiasi progetto di ripresa o prosecuzione del ciclo siderurgico integrale alimentato da carbone, gas naturale o altri combustibili fossili, nel rispetto dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle disposizioni a tutela della salute e dell'ambiente abbandonando e non sostenendo per quanto di competenza, qualsiasi progetto di rigassificatore nel territorio e nel porto di Taranto, incluse le installazioni *onshore*, *offshore* e galleggianti, nonché ulteriori iniziative di rilancio industriale fondate sull'espansione dell'impiego di combustibili fossili;

a destinare prioritariamente le iniziative di rilancio industriale alla bonifica e al risanamento ambientale, alla riconversione produttiva a basse emissioni, alla tutela integrale dei livelli occupazionali e delle imprese dell'indotto, assicurando che le misure per i creditori non siano subordinate alla ripresa dell'area a caldo.

9/3121-A/**7**. Donno, Giuliano.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 5, disposizioni volte a garantire la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, con particolare riferimento alle società del Gruppo ILVA S.p.A. e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria;

la situazione dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto presenta rilevanti criticità ambientali, sanitarie, industriali e occupazionali, che richiedono in-

terventi urgenti e coordinati, finalizzati alla tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, alla messa in sicurezza degli impianti e alla salvaguardia dell'occupazione;

particolare preoccupazione desta la presenza di materiali contenenti amianto negli impianti, negli edifici e nelle infrastrutture industriali, che rende necessario un programma straordinario di censimento, messa in sicurezza, rimozione e smaltimento, con priorità per le aree interessate dalla fermata, dalla dismissione degli impianti o da condizioni di maggiore rischio di esposizione;

la continuità operativa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non può essere disgiunta dalla sicurezza dei lavoratori e dalla tutela dell'ambiente, né può tradursi in un rinvio degli interventi di bonifica, che devono essere garantiti indipendentemente dalle prospettive produttive e industriali;

la crisi industriale dello stabilimento di Taranto coinvolge migliaia di lavoratori diretti e delle imprese dell'indotto, rendendo indispensabile affiancare agli interventi di messa in sicurezza e bonifica misure concrete di salvaguardia occupazionale, sostegno al reddito, formazione e riqualificazione professionale;

le attività di bonifica ambientale, manutenzione, dismissione in sicurezza e riconversione industriale possono rappresentare un'importante opportunità di reimpiego e valorizzazione delle competenze dei lavoratori, attraverso percorsi formativi retribuiti, nel rispetto delle qualificazioni professionali e dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

prevedere che gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria predispongano, entro novanta giorni, un programma straordinario di messa in sicurezza e bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nello stabilimento siderurgico di Taranto, individuando le aree interessate, gli interventi prioritari, le risorse necessarie e un cronoprogramma verificabile;

garantire, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, che gli interventi di bonifica comprendano il censimento aggiornato dei materiali contenenti amianto, la valutazione dei rischi di esposizione, la rimozione e lo smaltimento in sicurezza, nonché adeguate misure di monitoraggio ambientale, prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;

assicurare la tutela occupazionale dei lavoratori diretti e dell'indotto interessati dalla sospensione, riduzione o cessazione delle attività produttive, anche attraverso gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente e misure finalizzate a favorire la continuità occupazionale e il reimpiego;

promuovere, d'intesa con la Regione Puglia e con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, programmi di formazione e riqualificazione professionale retribuita rivolti prioritariamente ai lavoratori diretti e dell'indotto, finalizzati all'acquisizione di competenze nelle attività di bonifica ambientale, gestione dei materiali contenenti amianto, manutenzione, messa in sicurezza e dismissione degli impianti industriali;

promuovere, attraverso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la definizione di un « accordo di programma per Taranto », con il coinvolgimento della Regione Puglia, degli enti territoriali interessati e delle parti sociali, che individui impegni, responsabilità, risorse finanziarie e tempi certi per gli interventi di bonifica ambientale, tutela sanitaria, salvaguardia occupazionale, formazione e riconversione industriale.

9/3121-A/**8**. L'Abbate, Giuliano.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate a risolvere situazioni critiche collegate all'amministrazione della giustizia, di cui la categoria degli avvocati rappresenta naturalmente una parte fondamentale;

l'Unione delle Camere penali Italiane (UCPI) e l'Osservatorio patrocinio a spese dello Stato dell'UCPI hanno tanto pubblicamente, con lettera aperta inviata al Ministro della giustizia onorevole Nordio, in data 15 ottobre del 2026, quanto con nota del 17 settembre 2026, indirizzata allo stesso Ministro, ribadito la necessità di un intervento normativo che stabilisca tempi certi e brevi in materia di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia in favore degli avvocati per favorirne l'esecutorietà;

la categoria degli avvocati, compresa l'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) ha espresso forte preoccupazione in ordine alla interpretazione fornita con circolare del 27 luglio 2026 (prot. n. DAG.25/07/2026. 0153182.U) dal Ministero della giustizia e trasmessa agli Uffici giudiziari al fine di offrire una lettura uniforme della normativa in materia di « termine per proporre le opposizioni di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 » [...];

il nuovo assetto trasferirebbe, infatti, sul beneficiario della liquidazione, in primo luogo, quindi, sul difensore, l'onere di attivarsi per la notifica del decreto, con conseguente aggravio di costi e adempimenti per ottenere il pagamento di compensi già riconosciuti dal magistrato [...]. In assenza di notifica, peraltro, il decorso del termine semestrale rischia di ritardare sensibilmente l'accertamento della definitività del decreto e, pertanto il pagamento;

le conseguenze di quanto descritto risultano rilevanti per l'avvocatura e, in particolare, per i giovani professionisti, per i quali i compensi derivanti dalla difesa d'ufficio e dal patrocinio a spese dello Stato rappresentano una componente importante dell'attività professionale;

il superamento delle attuali incertezze e, dunque, il miglioramento delle condizioni dell'attività professionale di molti avvocati potrebbero essere garantiti mediante un intervento legislativo diretto sull'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, volto a stabilire espressamente un termine breve, possibilmente di dieci giorni, per le opposizioni, decorrente dalla comunicazione o notificazione del decreto, ovvero dalla sua lettura in udienza, ove effettuata. In questo modo si assicurerebbe la certezza dei tempi e la tempestività nei pagamenti;

la materia in questione non riguarda esclusivamente la dignità della funzione svolta dai professionisti che esercitano con il « patrocinio » o che svolgono la loro attività anche quali difensori di ufficio, ma incide in maniera concreta sull'effettività del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'articolo 24 della Costituzione, pure nei confronti di soggetti non abbienti o comunque nei riguardi di coloro che sono sprovvisti di un proprio difensore di fiducia;

rilevata la necessità di un intervento normativo che stabilisca tempi certi e brevi in materia di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia in favore degli avvocati, altrimenti ricavabile solo in via interpretativa e con conseguenti disallineamenti applicativi e disfunzioni del procedimento,

impegna il Governo

a valutare, per quanto di sua competenza, l'opportunità di intervenire tempestivamente sulla criticità illustrata in premessa, adottando ulteriori iniziative normative volte a introdurre nell'ordinamento la descritta modifica all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, in modo da consentire agli avvocati di vedersi liquidare in tempi brevi quanto di spettanza in ragione della loro attività professionale, con particolare riferimento alla difesa d'ufficio e al gratuito patrocinio.

9/3121-A/**9**. Scerra, D'Orso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti relative a una pluralità di tematiche afferenti alla funzionalità del sistema giudiziario;

il buon funzionamento della giustizia di prossimità costituisce una priorità strategica per il Paese, indispensabile per garantire risposte tempestive ai cittadini e ridurre i tempi complessivi del contenzioso ordinario, in linea con gli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario;

gli uffici del Giudice di Pace e i Tribunali Ordinari registrano da tempo una significativa carenza di organico nella magistratura onoraria, che rischia di ripercuotersi negativamente sulla continuità e sulla qualità dei servizi di amministrazione della giustizia sul territorio;

con la legge 15 aprile 2025, n. 51, si è proceduto a una necessaria e opportuna rideterminazione delle piante organiche dei singoli uffici di ciascun circondario e distretto di corte d'appello, gettando le basi strutturali per un potenziamento dei presidi di legalità;

risulta coerente con i principi costituzionali di buon andamento ed efficacia della Pubblica Amministrazione (articolo 97 della Costituzione), nonché con le esigenze di contenimento della spesa pubblica, valorizzare appieno le procedure selettive e formative già interamente finanziate ed espletate dallo Stato, riducendo drasticamente i costi e i tempi di reclutamento di nuove risorse;

in particolare, la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace (di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV Serie Speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023) ha generato una platea di candidati risultati pienamente idonei all'esito del tirocinio formativo ex articolo 8 del medesimo bando;

appare prioritario tutelare le legittime aspettative di tali idonei all'assunzione, garantendo al contempo una sequenza procedurale ordinata e tassativa che salvaguardi i diritti di mobilità interna e i trasferimenti a domanda dei magistrati onorari del ruolo ad esaurimento già in servizio (di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116);

la flessibilità nell'allocazione delle risorse umane, mediante il superamento dei rigidi vincoli territoriali e l'introduzione di meccanismi di scorrimento delle graduatorie su base circondariale, distrettuale e, in subordine, nazionale, rappresenta lo strumento più idoneo per sanare le scoperture residue nelle aree geografiche maggiormente svantaggiate o colpite da gravi vacanze di organico, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, i necessari provvedimenti di carattere normativo ed attuativo di competenza volti a:

consentire di procedere, nei limiti della dotazione organica, alla copertura dei posti di magistrato onorario attualmente vacanti e di quelli che si renderanno progressivamente disponibili, mediante lo scorrimento, fino ad esaurimento, delle graduatorie dei candidati risultati idonei all'esito del tirocinio formativo relativo al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2023;

garantire che le suddette procedure di scorrimento siano attivate in modo subordinato e successivo rispetto al completamento dei trasferimenti a domanda riservati ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, al fine di contemperare le aspettative dei nuovi idonei con i diritti acquisiti dal personale già in servizio;

prevedere criteri di allocazione flessibili che, mutuando lo spirito dell'articolo 8, comma 14, del citato bando, dispongano la

nomina degli idonei in via prioritaria nei circondari ove è stato svolto il tirocinio formativo, in subordine nei relativi distretti di corte di appello e, in caso di esaurimento o mancanza di posti interni, autorizzino il Consiglio Superiore della Magistratura a utilizzare la platea degli idonei su base nazionale per coprire le piante organiche rimaste scoperte in distretti diversi da quello di originaria presentazione della domanda.

9/3121-A/**10**. Sudano, Bisa.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca un pacchetto organico di misure straordinarie e urgenti orientate a garantire la funzionalità e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, ottimizzando l'organizzazione e supportando le risorse umane operanti negli uffici giudiziari;

qualsiasi intervento finalizzato a razionalizzare i tempi della giustizia non può prescindere da un equo bilanciamento tra l'efficacia del servizio giurisdizionale e l'effettiva garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dall'articolo 24 della Costituzione;

l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali (legge 7 ottobre 1969, n. 742) risponde storicamente alla fondamentale esigenza di assicurare alla classe forense un intervallo di riposo effettivo e reale nel periodo estivo, evitando il rischio che la notifica di provvedimenti in concomitanza con le ferie canoniche pregiudichi la tempestività e la qualità delle impugnazioni;

la contrazione del periodo di sospensione feriale da quarantacinque a trenta giorni (dal 1° al 31 agosto di ciascun anno), introdotta dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, non ha sortito gli effetti strutturali sperati in termini di contrazione della durata media dei giudizi in Italia, configurandosi di fatto come una misura dall'efficacia marginale sul fronte dello smaltimento dell'arretrato;

la mera compressione dei termini processuali a scapito dell'avvocatura non equivale a un'effettiva accelerazione dell'attività giurisdizionale, dal momento che la sospensione feriale non impedisce e non ha mai impedito ai magistrati la redazione dei provvedimenti, delle sentenze o la trattazione delle cause aventi carattere di urgenza;

lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, recependo la giurisprudenza amministrativa in materia (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2719/2019), ha dovuto adottare stringenti misure organizzative introducendo un « periodo cuscinetto » che di fatto limita la fissazione delle udienze ordinarie dal 15 luglio al 7 settembre per garantire il godimento delle ferie autentiche dei magistrati;

tale disallineamento organizzativo finisce per penalizzare in via esclusiva la classe degli avvocati e dei procuratori dello Stato, i quali si trovano privati della necessaria copertura temporale nei primi quindici giorni di settembre per predisporre con il dovuto rigore gli atti e le memorie in scadenza a ridosso della metà del mese;

il ripristino dell'intervallo feriale originario – ricomprendendo i giorni dal 1° agosto al 15 settembre – restituirebbe dignità professionale e certezze operative a tutto il comparto forense, senza intaccare i binari d'urgenza già ampiamente esclusi e tutelati dalla medesima legge n. 742 del 1969,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente, nel primo provvedimento legislativo utile in materia di giustizia, le necessarie iniziative di carattere normativo volte a modificare il primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sostituendo il vigente periodo di sospensione feriale dei termini processuali (1°-31 agosto) con il periodo originario dal 1° agosto al 15 settembre, al fine di tutelare l'effettivo diritto al riposo dei professionisti del settore legale e di assicurare la piena ed

efficiente esplicazione del diritto di difesa in ogni grado di giudizio.

9/3121-A/**11**. Bisa.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca un pacchetto organico di misure straordinarie e urgenti orientate a garantire la funzionalità e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, ottimizzando l'organizzazione e supportando le risorse umane operanti negli uffici giudiziari;

qualsiasi intervento finalizzato a razionalizzare i tempi della giustizia non può prescindere da un equo bilanciamento tra l'efficacia del servizio giurisdizionale e l'effettiva garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dall'articolo 24 della Costituzione;

l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali (legge 7 ottobre 1969, n. 742) risponde storicamente alla fondamentale esigenza di assicurare alla classe forense un intervallo di riposo effettivo e reale nel periodo estivo, evitando il rischio che la notifica di provvedimenti in concomitanza con le ferie canoniche pregiudichi la tempestività e la qualità delle impugnazioni;

la contrazione del periodo di sospensione feriale da quarantacinque a trenta giorni (dal 1° al 31 agosto di ciascun anno), introdotta dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, non ha sortito gli effetti strutturali sperati in termini di contrazione della durata media dei giudizi in Italia, configurandosi di fatto come una misura dall'efficacia marginale sul fronte dello smaltimento dell'arretrato;

la mera compressione dei termini processuali a scapito dell'avvocatura non equivale a un'effettiva accelerazione dell'attività giurisdizionale, dal momento che la sospensione feriale non impedisce e non ha mai impedito ai magistrati la redazione dei provvedimenti, delle sentenze o la trattazione delle cause aventi carattere di urgenza;

lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, recependo la giurisprudenza amministrativa in materia (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2719/2019), ha dovuto adottare stringenti misure organizzative introducendo un « periodo cuscinetto » che di fatto limita la fissazione delle udienze ordinarie dal 15 luglio al 7 settembre per garantire il godimento delle ferie autentiche dei magistrati;

tale disallineamento organizzativo finisce per penalizzare in via esclusiva la classe degli avvocati e dei procuratori dello Stato, i quali si trovano privati della necessaria copertura temporale nei primi quindici giorni di settembre per predisporre con il dovuto rigore gli atti e le memorie in scadenza a ridosso della metà del mese;

il ripristino dell'intervallo feriale originario – ricomprendendo i giorni dal 1° agosto al 15 settembre – restituirebbe dignità professionale e certezze operative a tutto il comparto forense, senza intaccare i binari d'urgenza già ampiamente esclusi e tutelati dalla medesima legge n. 742 del 1969,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le eventuali iniziative di carattere normativo volte a disciplinare la sospensione feriale dei termini.

9/3121-A/**11**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Bisa.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minorenni. In particolare, da un lato, si riconoscono poteri di coordinamento investigativo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 1) e, dall'altro lato, si prevede la possibilità

di applicare temporaneamente presso le procure minorili magistrati in possesso di specifiche competenze professionali (comma 2) ;

occorre sottolineare il Governo non ha accompagnato la propria strategia relativa ai fenomeni di criminalità minorile – strategia caratterizzata prevalentemente dall'introduzione di nuove fattispecie di reato, dall'inasprimento delle pene e dall'ampliamento degli strumenti repressivi- con un'adeguata politica di prevenzione e di contrasto alle cause sociali, economiche ed educative che alimentano i fenomeni di marginalità, devianza e insicurezza,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 3, riconsiderando altresì le politiche finora adottate per contrastare i fenomeni di criminalità minorile con l'adozione di iniziative, anche normative, volte alla definizione di un Piano nazionale pluriennale per la prevenzione del disagio sociale e dei fenomeni di criminalità, con particolare riferimento alle aree urbane e ai territori caratterizzati da maggiori condizioni di marginalità, prevedendo obiettivi misurabili, risorse dedicate e un sistema di monitoraggio dei risultati.

9/3121-A/**12**. Mauri.

La Camera,

premesso che:

occorre evidenziare la necessità di assicurare continuità operativa agli uffici giudiziari mediante il superamento della precarietà del personale, il rafforzamento delle dotazioni organiche e il consolidamento delle funzioni a tutela della legalità e dei servizi al cittadino; la specificità e la complessità delle funzioni attribuite alla giustizia minorile richiedono l'apporto coordinato e sinergico di una pluralità di figure professionali – tra cui funzionari di servizio sociale, funzionari pedagogici, personale di cancelleria e di segreteria, addetti all'Ufficio per il Processo (UPP) e personale della Polizia Penitenziaria – la cui adeguatezza quantitativa e qualitativa costituisce il presupposto indefettibile per garantire la tempestività e l'efficacia dell'azione giudiziaria ed educativa;

con l'entrata in vigore del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante « Misure urgenti in materia di giustizia », sono state introdotte importanti novità ordinamentali ed organizzative, tra cui l'estensione dell'Ufficio per il Processo (UPP) anche presso i Tribunali per i Minorenni, con l'obiettivo di rafforzare il supporto specialistico alle decisioni dei magistrati e l'efficienza dei servizi giudiziari;

l'entrata in vigore della riforma del processo civile e penale e la prospettiva dell'istituzione del nuovo *Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie* (la cui efficacia è stata differita al 17 ottobre 2027 proprio per consentire il necessario adeguamento organizzativo e delle risorse) impongono un profondo e tempestivo piano di rafforzamento degli organici;

negli uffici giudiziari minorili, nei Centri di Prima Accoglienza (CPA), negli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) e negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) permane una significativa ed annosa scopertura delle piante organiche, che rischia di compromettere la continuità dei progetti rieducativi e l'efficienza delle prestazioni amministrative a fronte di una crisi crescente del sistema dell'esecuzione penale minorile, frutto delle scelte governative dal cosiddetto decreto Caivano fino ad oggi;

il consolidamento dei risultati raggiunti attraverso l'apporto del personale straordinario e la valorizzazione delle figure professionali operanti nel settore minorile rappresentano una priorità strategica per garantire la piena tutela dei diritti dei minori e la sicurezza della comunità,

impegna il Governo

ad adottare le ulteriori iniziative normative volte ad introdurre misure finalizzate a garantire la tutela e le idonee condizioni di lavoro del personale operante nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

e nel Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, per fronteggiare adeguatamente la esponenziale crescita delle criticità strutturali delle carceri italiane e in più in generale del sistema dell'esecuzione penale con particolare attenzione alla gravissima crisi dell'esecuzione penale minorile.

9/3121-A/**13**. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

La Camera,

premesso che:

occorre evidenziare la necessità di assicurare continuità operativa agli uffici giudiziari mediante il superamento della precarietà del personale, il rafforzamento delle dotazioni organiche e il consolidamento delle funzioni a tutela della legalità e dei servizi al cittadino;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dall'Unione Europea, prevede un programma straordinario di investimenti e riforme volto a sostenere la ripresa economica e le attività strategiche dei Paesi membri, stanziando per l'Italia complessivamente 222,1 miliardi di euro (di cui 191,5 miliardi finanziati tramite il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 30,6 miliardi a valere sul Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021);

il settore della Giustizia riveste un ruolo prioritario e trasversale nell'ambito del PNRR, beneficiando di un investimento finanziario pari a 2.827.776.959,91 euro suddiviso su tre linee progettuali, il cui definitivo consolidamento è condizionato al rigoroso raggiungimento dei target concordati con le istituzioni europee;

l'asse portante dell'innovazione organizzativa per l'abbattimento del contenzioso è stato individuato nel rafforzamento dell'Ufficio per il Processo (UPP) e della capacità amministrativa del sistema giudiziario – sia ordinario che amministrativo –, attuato attraverso un imponente piano di reclutamento straordinario di personale a tempo determinato;

i dati oggettivi confermano lo straordinario impatto della misura: lo studio congiunto del Ministero della Giustizia e della Banca d'Italia dal titolo *« Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile »* evidenzia che gli uffici con maggiori dotazioni UPP hanno registrato un incremento nei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali, quota che sale fino a circa 10 punti per i procedimenti più complessi;

l'incremento complessivo ascrivibile all'investimento UPP è quantificato in circa 100.000 procedimenti civili definiti in più all'anno (pari a circa 1/3 dell'arretrato registrato nel 2019), con un contributo stimato di circa 20 procedimenti in più per singolo addetto all'anno, riscontrando l'encomio unanime della Magistratura, dell'Avvocatura, delle istituzioni e delle forze sociali;

le lavoratrici e i lavoratori assunti a tempo determinato rappresentano ormai un presidio essenziale e imprescindibile per il funzionamento quotidiano dei tribunali e della Giustizia Amministrativa, avendo maturato sul campo un patrimonio di competenze tecniche, gestionali e professionali di altissimo livello e difficilmente sostituibili nell'immediato;

con i contratti in scadenza al 30 giugno 2026, le soluzioni finora prospettate non appaiono idonee a garantire la salvaguardia dell'esperienza maturata: la pubblicazione del bando di concorso per la stabilizzazione di sole 6.919 unità di addetti UPP (reclutati con le selezioni del 2021 e 2024) lascia fuori una quota consistente di personale specializzato, proponendo peraltro meccanismi selettivi rigidi e previsioni di efficacia triennale delle graduatorie senza certezza di continuità occupazionale;

contestualmente, la previsione di una proroga di soli tre mesi dei contratti a tempo determinato per la quota di personale esclusa dalla prima tranche di stabilizzazione rischia di rivelarsi insufficiente ad assicurare la continuità operativa degli uffici e il completamento dei percorsi as-

sunzionali; appare pertanto opportuno estendere la durata della proroga fino a sei mesi, sopprimendo al contempo le disposizioni che prevedono l'esclusione del personale che abbia maturato 36 mesi di servizio al 30 settembre 2026;

le organizzazioni sindacali hanno da tempo promosso percorsi di mobilitazione e avanzato precise proposte di contrattazione integrativa dirette alla stabilizzazione di tutto il personale PNRR, sottolineando come la dispersione di queste competenze e il mancato assorbimento organico determinerebbero un immediato calo della produttività degli uffici, il ritorno al congestionamento dei carichi di lavoro e un danno incalcolabile per il processo di ammodernamento del Paese;

parallelamente, si riscontra una forte e duratura sofferenza di organico in tutti i settori dell'amministrazione giudiziaria e, in particolar modo, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) e l'Ufficio Centrale per gli Archivi Notarili (UCAN);

risulta imprescindibile incrementare la capacità amministrativa dell'intero Ministero e valorizzare le competenze del personale di ruolo appartenente alle aree funzionali mediante il finanziamento delle progressioni verticali in deroga (ai sensi dell'articolo 18 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021), nonché autorizzare un piano assunzionale straordinario a tempo indeterminato nell'Area Funzionari e nell'Area Assistenti per coprire i vuoti d'organico;

occorre altresì riconoscere la specificità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario, del trattamento e dell'esecuzione penale esterna mediante il ricorso alla contrattazione collettiva integrativa per la definizione di una specifica indennità accessoria spettante al personale del Comparto Funzioni Centrali operante presso il DAP e il DGMC, garantendo nelle more l'estensione dell'indennità di specificità organizzativa penitenziaria, nonché dare avvio dopo una lunga attesa al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti economici e giuridici della carriera dirigenziale penitenziaria,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, ogni utile iniziativa, anche normativa, volta a garantire la piena stabilizzazione a tempo indeterminato di tutto il personale precario PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa superando il limite dei 6.919 posti e valorizzando l'esperienza maturata, estendendo da tre a sei mesi la proroga dei contratti a tempo determinato senza vincoli di esclusione ai 36 mesi, semplificando i concorsi su inPA senza graduatorie a termine, integrando stabilmente l'Ufficio per il Processo nell'organizzazione giudiziaria, destinando idonee risorse alla contrattazione integrativa per il nuovo CCI, il finanziamento delle progressioni verticali in deroga e l'istituzione dell'indennità accessoria per il personale degli istituti penitenziari (garantendo nelle more l'estensione dell'indennità di specificità), autorizzando un piano assunzionale straordinario per le carenze del DAP, del DGMC e dell'UCAN e avviando tempestivamente la negoziazione per la carriera dirigenziale penitenziaria.

9/3121-A/**14**. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Viggiano, Casu.

La Camera,

premesso che:

occorre evidenziare la necessità di assicurare continuità operativa agli uffici giudiziari mediante il superamento della precarietà del personale, il rafforzamento delle dotazioni organiche e il consolidamento delle funzioni a tutela della legalità e dei servizi al cittadino;

gli uffici del Giudice di Pace e delle strutture giudiziarie territoriali versano da tempo in una grave e prolungata crisi strutturale, caratterizzata da drammatiche carenze di organico della magistratura onoraria, del personale amministrativo e di

cancelleria, nonché del personale destinato all'Ufficio per il Processo;

l'eccessivo carico di lavoro e l'elevata percentuale di posti vacanti provocano ritardi insostenibili nella fissazione e nella trattazione delle udienze civili e penali, determinando rinvii d'udienza a date prossime al 2032 e compromettendo gravemente il principio della ragionevole durata del processo;

l'impossibilità oggettiva di sostenere l'attuale mole di contenzioso ha reso necessario il costante e ripetuto differimento dell'entrata in vigore dell'ampliamento delle competenze per materia e valore della magistratura onoraria, attualmente posticipato al 31 ottobre 2027;

a tale criticità si somma la persistente incertezza sul futuro lavorativo dei funzionari, dei collaboratori dell'Ufficio per il Processo e del personale precario reclutato nell'ambito dei progetti del PNRR, le cui professionalità e competenze maturate sul campo risultano ormai insostituibili per la tenuta quotidiana dei ruoli processuali e per l'abbattimento dell'arretrato;

a tali scoperture si aggiungono le rilevanti carenze sul fronte della digitalizzazione, della stabilità delle connessioni telematiche e della dotazione di strumenti informatici idonei per la gestione del Processo civile telematico negli uffici del Giudice di Pace;

la mancata o parziale stabilizzazione del personale dell'Ufficio per il Processo e della magistratura onoraria, unita al mancato completamento delle dotazioni telematiche degli uffici di prossimità, rischia di condurre al collasso definitivo della macchina giudiziaria con grave pregiudizio per i diritti dei cittadini e della classe forense,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori urgenti ed indifferibili iniziative, anche normative, volte a:

colmare le gravi vacanze organiche della magistratura onoraria e del personale amministrativo e di cancelleria operante negli uffici del Giudice di Pace, assicurando altresì la valorizzazione e la stabilizzazione del personale addetto all'Ufficio per il Processo e del personale precario PNRR;

assicurare un piano straordinario di reclutamento e potenziamento delle risorse umane destinate alla giustizia di prossimità e alle strutture dell'Ufficio per il Processo, al fine di consentire la drastica riduzione dei tempi di fissazione delle udienze e lo smaltimento dell'arretrato, prevedendo il completo assorbimento di tutti i giudici di pace ancora in condizioni di precariato;

stanziare le necessarie risorse finanziarie e tecnologiche per completare la digitalizzazione degli uffici del Giudice di Pace e dell'Ufficio per il Processo, fornendo adeguate dotazioni informatiche e infrastrutture telematiche stabili indispensabili per l'effettiva operatività dell'ampliamento delle competenze.

9/3121-A/**15**. Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa.

La Camera,

premesso che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dall'Unione europea, prevede un programma straordinario di investimenti e riforme volto a sostenere la ripresa economica e le attività strategiche dei Paesi membri, stanziando per l'Italia complessivamente 222,1 miliardi di euro (di cui 191,5 miliardi finanziati tramite il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 30,6 miliardi a valere sul Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021);

il settore della giustizia riveste un ruolo prioritario e trasversale nell'ambito del PNRR, beneficiando di un investimento finanziario pari a 2.827.776.959,91 euro suddiviso su tre linee progettuali, il cui definitivo consolidamento è condizionato al rigoroso raggiungimento dei target concordati con le istituzioni europee;

l'asse portante dell'innovazione organizzativa per l'abbattimento del conten-

zioso è stato individuato nel rafforzamento dell'Ufficio per il Processo (UPP) e della capacità amministrativa del sistema giudiziario – sia ordinario che amministrativo –, attuato attraverso un imponente piano di reclutamento straordinario di personale a tempo determinato;

i dati oggettivi confermano lo straordinario impatto della misura: lo studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia dal titolo *« Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile »* evidenzia che gli uffici con maggiori dotazioni UPP hanno registrato un incremento nei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali, quota che sale fino a circa 10 punti per i procedimenti più complessi;

l'incremento complessivo ascrivibile all'investimento UPP è quantificato in circa 100.000 procedimenti civili definiti in più all'anno (pari a circa 1/3 dell'arretrato registrato nel 2019), con un contributo stimato di circa 20 procedimenti in più per singolo addetto all'anno, riscontrando l'encomio unanime della Magistratura, dell'Avvocatura, delle istituzioni e delle forze sociali;

le lavoratrici e i lavoratori assunti a tempo determinato rappresentano ormai un presidio essenziale e imprescindibile per il funzionamento quotidiano dei tribunali e della giustizia amministrativa, avendo maturato sul campo un patrimonio di competenze tecniche, gestionali e professionali di altissimo livello e difficilmente sostituibili nell'immediato;

con i contratti in scadenza al 30 giugno 2026, le soluzioni finora prospettate non appaiono idonee a garantire la salvaguardia dell'esperienza maturata: la pubblicazione del bando di concorso per la stabilizzazione di sole 6.919 unità di addetti UPP (reclutati con le selezioni del 2021 e 2024) lascia fuori una quota consistente di personale specializzato, proponendo peraltro meccanismi selettivi rigidi e previsioni di efficacia triennale delle graduatorie senza certezza di continuità occupazionale;

le organizzazioni sindacali, in particolare la FP CGIL, hanno da tempo promosso percorsi di mobilitazione e avanzato precise proposte di contrattazione integrativa dirette alla stabilizzazione di tutto il personale PNRR, sottolineando come la dispersione di queste competenze e il mancato assorbimento organico determinerebbero un immediato calo della produttività degli uffici, il ritorno al congestionamento dei carichi di lavoro e un danno incalcolabile per il processo di ammodernamento del Paese,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura ed iniziativa normativa volte a:

garantire la piena e totale stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di tutto il personale precario PNRR della giustizia ordinaria e amministrativa, superando il limite dei 6.919 posti ed evidenziando il valore dell'esperienza già maturata nell'Ufficio per il Processo, a semplificare le procedure selettive;

incrementare e a rendere i concorsi su inPA più semplici, rapidi ed efficienti, evitando graduatorie a termine che prolungano la precarietà e scoraggiano i lavoratori;

individuare risorse finanziarie stabili e dedicate per integrare definitivamente l'Ufficio per il Processo nell'organizzazione ordinaria della giustizia italiana, nonché a destinare risorse adeguate al Fondo per la contrattazione integrativa del comparto Giustizia, sbloccando la tempestiva sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per valorizzare, riqualificare e dare prospettive sia al personale di ruolo sia a quello precario, considerando una distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale.

9/3121-A/**16**. Viggiano.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di funzionalità del

Ministero dell'interno e di procedure connesse all'esame e alla formalizzazione delle domande di protezione internazionale;

le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale svolgono una funzione essenziale e delicatissima nell'accertamento del diritto d'asilo e dei diritti fondamentali della persona, richiedendo un'elevata specializzazione e la garanzia dell'assoluta indipendenza del personale operante;

la continua e reiterata proroga dei termini transitori e il ricorso sistematico a soluzioni emergenziali – quali i contratti di lavoro a tempo determinato o le prestazioni di lavoro in somministrazione – rischiano di pregiudicare la continuità dell'azione amministrativa e la tutela delle garanzie procedurali dei richiedenti asilo;

l'esigenza di potenziare gli organici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e degli uffici immigrazione territoriali presenta un carattere ormai strutturale e non transitorio, che non può essere affrontato unicamente tramite il ricorso a soggetti esterni o contratti di lavoro precari;

risulta fondamentale non disperdere il prezioso patrimonio di professionalità, esperienza e competenze maturato in questi anni dal personale già impiegato presso le Commissioni territoriali e gli uffici immigrazione, anche con contratti in somministrazione;

è altresì prioritario rafforzare i servizi essenziali per l'esigibilità del diritto d'asilo, compresi i servizi di mediazione linguistica e culturale e di supporto legale, al fine di garantire un esame tempestivo, equo e qualificato delle istanze,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori urgenti ed indifferibili iniziative volte a:

superare l'approccio emergenziale nella gestione del sistema di protezione internazionale, prevedendo un piano straordinario di rafforzamento strutturale dell'organico a tempo indeterminato del Ministero dell'interno destinato alle Commissioni territoriali e agli uffici immigrazione;

promuovere apposite procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di personale di ruolo (funzionari e assistenti) nelle Commissioni territoriali, prevedendo adeguati criteri di valorizzazione e punteggio aggiuntivo per l'esperienza professionale già maturata sul campo dal personale precario e in somministrazione;

autorizzare stabilizzazioni a tempo indeterminato per il personale impiegato da anni nelle procedure di esame e gestione delle domande di protezione internazionale, al fine di garantire stabilità occupazionale e continuità operativa a un settore strategico dello Stato;

garantire il contestuale potenziamento delle figure di mediazione linguistico-culturale e dei presidi di orientamento e assistenza legale, indispensabili per la piena operatività ed efficienza delle Commissioni territoriali.

9/3121-A/**17**. Scarpa, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca proroghe e misure per la funzionalità dell'amministrazione della giustizia, settore segnato da gravi scoperture di organico che mettono a rischio l'efficienza degli uffici e la tempestività delle risposte ai cittadini;

l'apporto delle lavoratrici e dei lavoratori assunti a tempo determinato nell'ambito delle procedure straordinarie PNRR (in particolare per l'Ufficio per il Processo e la digitalizzazione) si è rivelato decisivo e fondamentale per l'abbattimento dell'arretrato e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede europea;

negli uffici giudiziari delle regioni del Mezzogiorno e della Sicilia, storicamente caratterizzati da elevati carichi di lavoro, complesse dinamiche di contenzioso e gravissime carenze strutturali di

personale, le unità PNRR hanno rappresentato un presidio insostituibile per garantire il regolare svolgimento delle attività e l'operatività di tribunali e corti d'appello;

la reiterazione di proroghe temporanee e a breve termine, approvate all'ultimo momento utile, genera una drammatica incertezza lavorativa ed esponenziale dispersione delle professionalità maturate in questi anni sul campo al servizio dello Stato;

il mancato superamento del precariato PNRR comporterebbe nelle regioni del Sud e in Sicilia l'immediato blocco di molti servizi giudiziari e la perdita dell'efficacia degli interventi di abbattimento dei tempi dei processi, compromettendo sia la tenuta del sistema giustizia sia le prospettive di sviluppo e coesione territoriale;

risulta urgente dare attuazione a un piano organico di stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia di tutto il personale PNRR che ha prestato servizio, al fine di tutelare il lavoro e garantire continuità all'azione amministrativa e giudiziaria,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori urgenti iniziative legislative volte a:

definire un piano straordinario di stabilizzazione a tempo indeterminato di tutto il personale precario reclutato per l'attuazione degli obiettivi PNRR del Ministero della giustizia;

destinare una quota prioritaria delle risorse assunzionali e delle stabilizzazioni agli uffici giudiziari situati nelle regioni del Mezzogiorno e in Sicilia, al fine di ripianare in modo strutturale le vacanze d'organico, valorizzare l'esperienza professionale maturata nei territori a maggior tasso di scopertura e prevenire il depauperamento del capitale umano della pubblica amministrazione nel Sud;

stanziare le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria pluriennale delle stabilizzazioni del personale PNRR del Ministero della giustizia, superando definitivamente la logica della gestione emergenziale dei contratti a termine.

9/3121-A/**18**. Marino.

La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica, di assumere ulteriori iniziative volte al rafforzamento di tutti i profili amministrativi del personale giudiziario, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

9/3121-A/**18**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Marino.

La Camera,

premesso che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dall'Unione europea prevede un programma di sovvenzioni teso alla ripresa dell'economia e delle attività strategiche dei Paesi dell'Unione dopo la pandemia da COVID-19 e prevede investimenti e riforme, con lo stazionamento di fondi per un totale di euro 222,1 miliardi, di cui euro 191,5 miliardi, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza ed euro 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021;

la giustizia ha un ruolo significativo nell'ambito del PNRR, sia con una serie di riforme, sia con investimenti di carattere organizzativo, investimenti ottenuti per l'importo complessivo di euro 2.827.776.959,91, su tre diverse linee progettuali. Il piano come è noto subordina il consolidamento del finanziamento al raggiungimento di obiettivi concordati dallo Stato italiano con l'Unione europea:

gli obiettivi iniziali del PNRR prevedevano, per il settore civile, la riduzione del *disposition time* (DT) ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del

40 per cento entro giugno 2026. Per il *disposition time* penale la riduzione del DT complessivo, ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 25 per cento entro giugno 2026. Quanto all'arretrato civile per i Tribunali, la riduzione dell'arretrato ultra-triennale del 65 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026 e, quanto alle Corti d'appello, la riduzione dell'arretrato ultra-biennale del 55 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026;

le misure previste dal provvedimento in esame si dimostrano del tutto insufficienti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la possibilità di destinare, anche presso le corti d'appello unità di personale amministrativo – tra cui direttori amministrativi, funzionari giudiziari, contabili, bibliotecari, cancellieri, assistenti giudiziari e altro – a fronte di forme di indennità, quali ad esempio un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, nonché a stanziare le risorse finanziarie adeguate a ristorare i tagli e ad aumentarne la consistenza per la giustizia civile e penale, per la transizione digitale al fine di assicurare il funzionamento del sistema giustizia, per potenziare gli organici, per la digitalizzazione, anche al fine di recuperare gli evidenti ritardi relativi all'attuazione del PNRR.

9/3121-A/**19**. Simiani, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Scarpa.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca, tra l'altro, misure in materia di giustizia e di funzionalità del Ministero dell'interno;

nello specifico, l'articolo 3 del provvedimento introduce disposizioni volte a rafforzare il coordinamento investigativo e la capacità di intervento degli uffici giudiziari nei procedimenti relativi a reati di particolare gravità commessi da soggetti minorenni, estendendo le funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e la possibilità di applicazione temporanea di magistrati dotati di specifiche competenze professionali presso le procure minorili;

tale intervento risponde all'esigenza di contrastare più efficacemente le forme di criminalità che coinvolgono anche minorenni, anche in considerazione della crescente complessità dei fenomeni criminali e delle modalità attraverso le quali le organizzazioni criminali possono avvicinare, reclutare e coinvolgere soggetti in età adolescenziale;

il coinvolgimento dei minorenni nelle attività criminali costituisce un fenomeno particolarmente preoccupante, che assume dimensioni ancora più rilevanti nei contesti territoriali caratterizzati da condizioni di marginalità economica e sociale, povertà educativa, dispersione scolastica e carenza di opportunità formative e lavorative, dove la criminalità può esercitare una particolare capacità di attrazione, sfruttando le situazioni di fragilità individuale e familiare e prospettando ai più giovani forme di riconoscimento, appartenenza e guadagno;

il contrasto alla criminalità minorile richiede, pertanto, un approccio integrato, capace di affiancare all'efficacia dell'azione investigativa e giudiziaria interventi strutturali di prevenzione, sostegno educativo e inclusione sociale, che agiscano sulle condizioni di vulnerabilità che favoriscono l'avvicinamento dei minorenni ai circuiti criminali e consentano di intercettare tempestivamente le situazioni di rischio;

in tale prospettiva, assume particolare rilevanza il coinvolgimento coordinato degli uffici giudiziari minorili, dei servizi sociali territoriali, delle istituzioni scolastiche, degli enti locali e delle organizzazioni del Terzo settore, al fine di assicurare una presa in carico tempestiva e multidisciplinare dei minori e delle rispettive famiglie,

favorendo la continuità degli interventi educativi e il superamento delle condizioni di disagio e isolamento;

altrettanto importante risulta la predisposizione di percorsi individualizzati di recupero e responsabilizzazione per i minorenni coinvolti in procedimenti penali, attraverso interventi di sostegno psicologico ed educativo, il completamento dei percorsi scolastici, l'accesso alla formazione professionale e la costruzione di concrete opportunità di reinserimento sociale e lavorativo, nella consapevolezza che la risposta alla devianza minorile deve essere orientata, oltre che all'accertamento delle responsabilità, alla promozione di effettive possibilità di cambiamento;

l'ordinamento riconosce la specificità della condizione del minore autore di reato e la necessità di assicurare risposte coerenti con le sue esigenze evolutive. In tale quadro, la giustizia riparativa, attraverso percorsi di responsabilizzazione, riconoscimento delle conseguenze del reato e ricostruzione delle relazioni compromesse, può rappresentare uno strumento complementare significativo nei confronti dei minorenni, contribuendo al recupero del rapporto con la comunità e alla prevenzione della recidiva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con le risorse disponibili, ulteriori iniziative volte a rafforzare gli interventi di prevenzione del coinvolgimento dei minorenni nelle attività criminali, con particolare attenzione ai territori caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, promuovendo percorsi individualizzati di recupero educativo, formazione professionale e reinserimento sociale dei minori coinvolti in procedimenti penali;

a favorire, per quanto di competenza, il coordinamento operativo tra uffici giudiziari minorili, servizi sociali, istituzioni scolastiche, enti locali e soggetti del Terzo settore, nonché a sostenere iniziative di protezione e accompagnamento dei minori esposti al rischio di reclutamento e sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e a valorizzare, anche attraverso il monitoraggio delle esperienze territoriali, le buone pratiche di giustizia riparativa e di prevenzione della recidiva minorile.

9/3121-A/**20**. Ruffino, Benzoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca, tra l'altro, misure in materia di giustizia e di funzionalità del Ministero dell'interno;

nello specifico, l'articolo 3 del provvedimento introduce disposizioni volte a rafforzare il coordinamento investigativo e la capacità di intervento degli uffici giudiziari nei procedimenti relativi a reati di particolare gravità commessi da soggetti minorenni, estendendo le funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e la possibilità di applicazione temporanea di magistrati dotati di specifiche competenze professionali presso le procure minorili;

tale intervento risponde all'esigenza di contrastare più efficacemente le forme di criminalità che coinvolgono anche minorenni, anche in considerazione della crescente complessità dei fenomeni criminali e delle modalità attraverso le quali le organizzazioni criminali possono avvicinare, reclutare e coinvolgere soggetti in età adolescenziale;

il coinvolgimento dei minorenni nelle attività criminali costituisce un fenomeno particolarmente preoccupante, che assume dimensioni ancora più rilevanti nei contesti territoriali caratterizzati da condizioni di marginalità economica e sociale, povertà educativa, dispersione scolastica e carenza di opportunità formative e lavorative, dove la criminalità può esercitare una particolare capacità di attrazione, sfruttando le situazioni di fragilità individuale e familiare e prospettando ai più giovani forme di riconoscimento, appartenenza e guadagno;

il sistema delle misure cautelari applicabili ai minorenni si fonda su principi

di adeguatezza, proporzionalità e gradualità, tenendo conto delle esigenze educative del minore, nonché della necessità di limitare il più possibile gli effetti della sottoposizione a misure restrittive di libertà personale. In tale prospettiva, acquisisce un valore determinante il ruolo svolto dagli istituti penali per minorenni, ai quali si deve ricorrere in via residuale nella misura in cui le altre misure cautelari siano risultate inadeguate;

tra le misure cautelari alternative, fondamentale risulta essere quella del collocamento in comunità, il quale consente di contemperare la tutela della collettività e lo svolgimento del procedimento penale con la necessità di preservare, per quanto possibile, la continuità dei percorsi educativi e relazionali del minorenne. Le comunità rappresentano infatti contesti nei quali è possibile realizzare interventi individualizzati di sostegno psicologico, formazione e reinserimento sociale, evitando che il ricorso alla custodia in istituto determini un'interruzione dei legami familiari, scolastici e territoriali e riducendo il rischio di consolidamento di percorsi di marginalità e devianza;

per valutare gli effetti delle misure organizzative e assicurare tempestività ai procedimenti è tuttavia necessario disporre di informazioni comparabili sui carichi degli uffici, sulla durata effettiva della custodia cautelare e sull'accessibilità dei collocamenti in comunità, con particolare riferimento alle questioni relative agli organici, ai posti disponibili nelle comunità e alle durate delle permanenze negli istituti penali per minorenni – già oggetto, tra l'altro, di precedenti atti di sindacato ispettivo, quale l'interrogazione Benzoni n. 4-08807, nonché di successive iniziative di approfondimento;

la distinzione tra minorenni e giovani adulti, tra differenti posizioni giuridiche e tra titoli di ingresso è indispensabile per una rappresentazione corretta dei dati e per individuare eventuali ostacoli organizzativi all'attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Lo stesso ordinamento riconosce la specificità della condizione del minore autore di reato e la necessità di assicurare risposte coerenti con le sue esigenze evolutive,

impegna il Governo:

ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni sul coordinamento dei procedimenti minorili con un monitoraggio periodico dei carichi di lavoro, del personale effettivamente in servizio e delle applicazioni temporanee presso le procure minorili, valorizzando le competenze specialistiche;

a pubblicare, con cadenza almeno semestrale e in forma aggregata e anonima, dati sulle presenze e sugli ingressi negli istituti penali per minorenni e sulla durata media e mediana effettiva della custodia cautelare, distinti per istituto, fasce di età e posizione giuridica, rilevando anche i passaggi dalle misure in comunità alla custodia in istituto e le relative cause, nonché a riferire alle Camere sugli esiti del monitoraggio medesimo e sulle iniziative adottate per garantire tempestività dei percorsi educativi e continuità della presa in carico;

a promuovere, in raccordo con le regioni e gli enti territoriali competenti, una ricognizione dei posti effettivamente disponibili nelle comunità, dei tempi di attesa e dei fabbisogni educativi e sociosanitari, valutando le iniziative necessarie affinché la carenza di collocamenti adeguati non ostacoli l'esecuzione delle misure disposte dall'autorità giudiziaria.

9/3121-A/**21**. Benzoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca, tra l'altro, misure in materia di giustizia e di funzionalità del Ministero dell'interno;

nello specifico, l'articolo 3 del provvedimento introduce disposizioni volte a rafforzare il coordinamento investigativo e la capacità di intervento degli uffici giudiziari nei procedimenti relativi a reati di

particolare gravità commessi da soggetti minorenni;

l'articolo 4-*bis*, introdotto in sede referente, interviene in materia di ricongiungimenti familiari di coniuge, figli maggiorenni invalidi e genitori a carico;

l'articolo 1, peraltro, reca misure volte alla proroga dei contratti del personale addetto agli uffici per il processo;

gli uffici per il processo stralcio sono stati istituiti presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione e, tra le altre, le materie di specifica competenza dell'ufficio stralcio riguardano le controversie in materia di permesso di soggiorno;

anche in relazione alle casistiche richiamate in presenza, una criticità emersa in diverse aree del territorio nazionale è quella che riguarda la condizione dei minori nati o stabilmente cresciuti in Italia non aventi cittadinanza italiana e inseriti in percorsi di affidamento, collocamento familiare o presa in carico, i quali, per ragioni documentali non imputabili alla loro condotta, restano privi di strumenti amministrativi idonei a garantirne l'identità documentale, la continuità del soggiorno e la mobilità essenziale;

a ciò si aggiungono, nella prassi, i ritardi nei rinnovi dei già richiamati titoli di soggiorno, le incertezze sulla legittimazione della famiglia affidataria o collocataria, i provvedimenti giudiziari non sempre analitici e le difficoltà nell'attribuzione delle competenze tra gli uffici amministrativi, i servizi sociali, le questure, i comuni, le autorità giudiziarie e le autorità consolari,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché nei procedimenti di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno di minori stranieri affidati al servizio sociale o in affidamento o collocamento disposto dall'autorità giudiziaria – alle cui istanze va assicurata la trattazione prioritaria – l'assenza del passaporto o di altro documento estero, quando non ottenibile per cause non imputabili al minore, non possa costituire, da sola, motivo di rigetto, sospensione o mancato rinnovo, ove l'identità sia accertabile mediante provvedimento dell'autorità giudiziaria, atti anagrafici, attestazione del servizio sociale, precedente titolo di soggiorno, rilievi identificativi o altra documentazione idonea, anche in modo da evitare in ogni caso la sospensione dell'iscrizione scolastica, dell'assistenza sanitaria, del pediatra o medico di riferimento, dell'iscrizione anagrafica ove spettante, del codice fiscale o degli altri identificativi amministrativi del minore in oggetto.

9/3121-A/**22**. Onori, D'Alessio, Malavasi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di funzionalità del Ministero dell'interno e di procedure connesse all'esame e alla formalizzazione delle domande di protezione internazionale;

le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale svolgono una funzione essenziale e delicatissima nell'accertamento del diritto d'asilo e dei diritti fondamentali della persona, richiedendo un'elevata specializzazione e la garanzia dell'assoluta indipendenza del personale operante;

la continua e reiterata proroga dei termini transitori e il ricorso sistematico a soluzioni emergenziali – quali i contratti di lavoro a tempo determinato o le prestazioni di lavoro in somministrazione – rischiano di pregiudicare la continuità dell'azione amministrativa e la tutela delle garanzie procedurali dei richiedenti asilo;

l'esigenza di potenziare gli organici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e degli uffici immigrazione territoriali presenta un carattere ormai strutturale e non transitorio, che non può essere affrontato unicamente tramite il ricorso a soggetti esterni o contratti di lavoro precari;

risulta fondamentale non disperdere il prezioso patrimonio di professionalità, esperienza e competenze maturato in questi anni dal personale già impiegato presso le Commissioni territoriali e gli uffici immigrazione, anche con contratti in somministrazione;

è altresì prioritario rafforzare i servizi essenziali per l'esigibilità del diritto d'asilo, compresi i servizi di mediazione linguistica e culturale e di supporto legale, al fine di garantire un esame tempestivo, equo e qualificato delle istanze,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori urgenti ed indifferibili iniziative volte a superare l'approccio emergenziale nella gestione del sistema di protezione internazionale, prevedendo un piano straordinario di rafforzamento strutturale dell'organico a tempo indeterminato del Ministero dell'interno destinato alle Commissioni territoriali e agli uffici immigrazione;

a promuovere apposite procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di personale di ruolo (funzionari e assistenti) nelle Commissioni territoriali, prevedendo adeguati criteri di valorizzazione e punteggio aggiuntivo per l'esperienza professionale già maturata sul campo dal personale precario e in somministrazione;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad autorizzare stabilizzazioni a tempo indeterminato per il personale impiegato da anni nelle procedure di esame e gestione delle domande di protezione internazionale, al fine di garantire stabilità occupazionale e operativa a un settore strategico dello Stato per un minimo di almeno 240 unità;

a garantire il contestuale potenziamento delle figure di mediazione linguistico-culturale e dei presidi di orientamento e assistenza legale, indispensabili per la piena operatività ed efficienza delle Commissioni territoriali.

9/3121-A/**23**. Bakkali, Scarpa, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di giustizia, tra cui la proroga dei contratti del personale dell'ufficio per il processo, la riorganizzazione del tirocinio dei magistrati ordinari e disposizioni sul coordinamento delle indagini nei procedimenti a carico di minorenni;

in particolare, il comma 01 dell'articolo 2, introdotto in sede referente, prevede che ai magistrati ordinari in tirocinio sia assicurata anche una attività formativa da svolgere all'interno degli istituti penitenziari, volta ad acquisire la conoscenza delle modalità di esecuzione della pena;

la dignità delle persone detenute resta in ogni caso tutelata dagli articoli 13 e 27 della Costituzione, indipendentemente dalla sussistenza di una condanna definitiva e dal regime detentivo cui la persona è sottoposta;

tuttavia, la situazione delle carceri italiane è drammatica e caratterizzata da sovraffollamento, carenze strutturali e un allarmante aumento dei disagi psicologici e dei suicidi;

il Tribunale di Firenze ha disposto, con decreto notificato il 16 giugno 2026, il sequestro preventivo di sette delle tredici sezioni della casa circondariale di Solliciano, accertando gravi carenze di pulizia, abitabilità e impiantistica, con trasferimento di oltre 200 detenuti verso altri istituti toscani; si tratta, secondo quanto riportato dalla stampa, del primo caso in Italia di sequestro di sezioni di un istituto penitenziario da parte dell'autorità giudiziaria;

secondo quanto riportato dalla stampa, dagli atti dell'inchiesta risultano, tra il 2023 e il 2026, 446 reclami, sette suicidi e 195 tentativi di suicidio, con un tasso di affollamento fino al 160 per cento;

nella seduta del 29 luglio 2026, in sede di esame del decreto-legge in materia di pene alternative per i detenuti con dipendenza, il Governo ha accolto come rac-

comandazione l'ordine del giorno 9/2961/16, che lo impegnava a portare le risorse per la riqualificazione di Sollicciano ad almeno 50 milioni di euro e a definire un cronoprogramma dettagliato degli interventi;

a distanza di mesi dall'accoglimento, non risultano adottati atti, stanziamenti o cronoprogrammi pubblici conseguenti, mentre lo stanziamento di circa 9 milioni di euro più volte annunciato per interventi manutentivi appare inadeguato rispetto all'entità degli interventi necessari;

il Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa (CPT), nel rapporto relativo alla visita del settembre 2025, reso noto nei primi giorni di novembre 2026, ha definito l'istituto « non idoneo allo scopo », rilevando carenze strutturali estremamente gravi e l'inefficacia degli interventi realizzati negli anni, e ha chiesto al Commissario straordinario per il patrimonio penitenziario un'analisi costi-benefici sulla sostenibilità futura della struttura;

nella risposta al CPT il Governo ha indicato il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria entro il 2030, un orizzonte incompatibile con l'urgenza della situazione;

secondo i dati del Ministero della giustizia aggiornati al 21 ottobre 2026, riportati dalla stampa, a Sollicciano sono presenti 507 detenuti a fronte di 267 posti effettivamente disponibili (180 per cento), e i trasferimenti seguiti al sequestro hanno aggravato il sovraffollamento di altri istituti, come quello di Massa;

la condizione detentiva a Sollicciano è stata sottoposta all'esame della Corte costituzionale, nell'ambito della questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze sull'impossibilità di differire l'esecuzione della pena quando essa sia scontata in condizioni contrarie al senso di umanità;

nel corso del sopralluogo svolto presso l'istituto il 4 settembre 2026 da parlamentari e rappresentanti istituzionali, è stata ribadita l'esigenza di un intervento strutturale e di percorsi di formazione, lavoro e reinserimento, essenziali per ridurre la recidiva, stimata nel dibattito pubblico intorno al 70 per cento,

impegna il Governo:

al fine di dare tempestiva attuazione all'impegno già assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/2961/16, ad adottare ulteriori iniziative, anche di carattere finanziario e nell'ambito della legge di bilancio per il 2027, necessarie a portare le risorse per la riqualificazione di Sollicciano ad almeno 50 milioni di euro, per un intervento di radicale riqualificazione strutturale e non di mera manutenzione emergenziale;

a definire e rendere pubblico, entro termini certi, un cronoprogramma dettagliato degli interventi, con indicazione delle fonti di finanziamento e dei tempi delle singole fasi, anticipando ove possibile l'orizzonte del 2030.

9/3121-A/**24**. Gianassi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure volte alla proroga dei contratti del personale addetto agli uffici per il processo;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dall'Unione europea, prevede un programma straordinario di investimenti e riforme volto a sostenere la ripresa economica e le attività strategiche dei Paesi membri, stanziando per l'Italia complessivamente 222,1 miliardi di euro (di cui 191,5 miliardi finanziati tramite il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 30,6 miliardi a valere sul Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021);

il settore della Giustizia riveste un ruolo prioritario e trasversale nell'ambito del PNRR, beneficiando di un investimento finanziario pari a 2.827.776.959,91 euro

suddiviso su tre linee progettuali, il cui definitivo consolidamento è condizionato al rigoroso raggiungimento dei target concordati con le istituzioni europee;

l'asse portante dell'innovazione organizzativa per l'abbattimento del contenzioso è stato individuato nel rafforzamento dell'Ufficio per il Processo (UPP) e della capacità amministrativa del sistema giudiziario – sia ordinario che amministrativo –, attuato attraverso un imponente piano di reclutamento straordinario di personale a tempo determinato;

i dati oggettivi confermano lo straordinario impatto della misura: lo studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia dal titolo « Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile » evidenzia che gli uffici con maggiori dotazioni UPP hanno registrato un incremento nei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali, quota che sale fino a circa 10 punti per i procedimenti più complessi;

l'incremento complessivo ascrivibile all'investimento UPP è quantificato in circa 100.000 procedimenti civili definiti in più all'anno (pari a circa 1/3 dell'arretrato registrato nel 2019), con un contributo stimato di circa 20 procedimenti in più per singolo addetto all'anno, riscontrando l'encomio unanime della Magistratura, dell'Avvocatura, delle istituzioni e delle forze sociali;

le lavoratrici e i lavoratori assunti a tempo determinato rappresentano ormai un presidio essenziale e imprescindibile per il funzionamento quotidiano dei tribunali e della Giustizia Amministrativa, avendo maturato sul campo un patrimonio di competenze tecniche, gestionali e professionali di altissimo livello e difficilmente sostituibili nell'immediato;

con i contratti in scadenza al 30 giugno 2026, le soluzioni finora prospettate non appaiono idonee a garantire la salvaguardia dell'esperienza maturata: la pubblicazione del bando di concorso per la stabilizzazione di sole 6.919 unità di addetti UPP (reclutati con le selezioni del 2021 e 2024) lascia fuori una quota consistente di personale specializzato, proponendo peraltro meccanismi selettivi rigidi e previsioni di efficacia triennale delle graduatorie senza certezza di continuità occupazionale;

le organizzazioni sindacali, in particolare la FP CGIL, hanno da tempo promosso percorsi di mobilitazione e avanzato precise proposte di contrattazione integrativa dirette alla stabilizzazione di tutto il personale PNRR, sottolineando come la dispersione di queste competenze e il mancato assorbimento organico determinerebbero un immediato calo della produttività degli uffici, il ritorno al congestionamento dei carichi di lavoro e un danno incalcolabile per il processo di ammodernamento del Paese,

impegna il Governo

ad adottare ogni ulteriore misura ed iniziativa necessaria per la piena e totale stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di tutto il personale precario PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa, superando il limite dei 6.919 posti ed evidenziando il valore dell'esperienza già maturata nell'Ufficio per il Processo, a semplificare le procedure selettive, ad incrementare e a rendere i concorsi su inPA più semplici, rapidi ed efficienti, evitando graduatorie a termine che prolungano la precarietà e scoraggiano i lavoratori, a individuare risorse finanziarie stabili e dedicate per integrare definitivamente l'Ufficio per il Processo nell'organizzazione ordinaria della giustizia italiana, nonché a destinare risorse adeguate al Fondo per la contrattazione integrativa del comparto Giustizia, sbloccando la tempestiva sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per valorizzare, riqualificare e dare prospettive sia al personale di ruolo sia a quello precario, considerando una distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alle regioni del centro e del sud.

9/3121-A/**25**. Casu.

La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica, di assumere ulteriori iniziative volte al rafforzamento di tutti i profili amministrativi del personale giudiziario, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

9/3121-A/**25**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Casu.

La Camera,

premesso che:

evidenziata la necessità di assicurare continuità operativa agli uffici giudiziari mediante il superamento della precarietà del personale, il rafforzamento delle dotazioni organiche e il consolidamento delle funzioni a tutela della legalità e dei servizi al cittadino;

la specificità e la complessità delle funzioni attribuite alla giustizia minorile richiedono l'apporto coordinato e sinergico di una pluralità di figure professionali – tra cui funzionari di servizio sociale, funzionari pedagogici, personale di cancelleria e di segreteria, addetti all'Ufficio per il Processo (UPP) e personale della Polizia Penitenziaria – la cui adeguatezza quantitativa e qualitativa costituisce il presupposto indefettibile per garantire la tempestività e l'efficacia dell'azione giudiziaria ed educativa;

con l'entrata in vigore del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante « Misure urgenti in materia di giustizia », sono state introdotte importanti novità ordinamentali ed organizzative, tra cui l'estensione dell'Ufficio per il Processo (UPP) anche presso i Tribunali per i Minorenni, con l'obiettivo di rafforzare il supporto specialistico alle decisioni dei magistrati e l'efficienza dei servizi giudiziari;

l'entrata in vigore della riforma del processo civile e penale e la prospettiva dell'istituzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (la cui efficacia è stata differita al 17 ottobre 2027 proprio per consentire il necessario adeguamento organizzativo e delle risorse) impongono un profondo e tempestivo piano di rafforzamento degli organici;

negli uffici giudiziari minorili, nei Centri di Prima Accoglienza (CPA), negli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) e negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) permane una significativa ed annosa scopertura delle piante organiche, che rischia di compromettere la continuità dei progetti rieducativi e l'efficienza delle prestazioni amministrative a fronte di una crisi crescente del sistema dell'esecuzione penale minorile, frutto delle scelte governative dal cosiddetto Decreto Caivano fino ad oggi;

il consolidamento dei risultati raggiunti attraverso l'apporto del personale straordinario e la valorizzazione delle figure professionali operanti nel settore minorile rappresentano una priorità strategica per garantire la piena tutela dei diritti dei minori e la sicurezza della comunità,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori urgenti ed indifferibili iniziative volte a:

garantire la tutela e il miglioramento delle condizioni di lavoro di tutto il personale operante nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) e nel Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), assicurando un piano straordinario di assunzioni e la stabilizzazione del personale precario per colmare le gravi vacanze organiche dei ruoli amministrativi, pedagogici, di servizio sociale e della Polizia Penitenziaria;

stanziare le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per fronteggiare l'esponenziale crescita delle criticità strutturali delle carceri italiane e del sistema dell'esecuzione penale, con specifico riferimento al superamento della gravissima crisi degli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), al rafforzamento dei percorsi rieducativi e di reinserimento sociale e all'adeguamento delle infrastrutture;

adottare idonee misure volte a tutelare la condizione detentiva femminile e ad affrontare in modo definitivo la drammatica situazione delle detenute madri, garantendo strutture idonee a evitare la permanenza dei minori all'interno degli istituti di pena e assicurando la piena operatività dei servizi di supporto psicologico e sociale all'interno degli istituti penitenziari.

9/3121-A/**26**. Ferrari, Ghio, Forattini, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca proroghe e misure per la funzionalità dell'amministrazione della giustizia, settore segnato da gravi scoperture di organico che mettono a rischio l'efficienza degli uffici e la tempestività delle risposte ai cittadini;

evidenziata la necessità di assicurare continuità operativa agli uffici giudiziari mediante il superamento della precarietà del personale, il rafforzamento delle dotazioni organiche e il consolidamento delle funzioni a tutela della legalità e dei servizi al cittadino;

la specificità e la complessità delle funzioni attribuite alla giustizia minorile richiedono l'apporto coordinato e sinergico di una pluralità di figure professionali – tra cui funzionari di servizio sociale, funzionari pedagogici, personale di cancelleria e di segreteria, addetti all'Ufficio per il Processo (UPP) e personale della Polizia Penitenziaria – la cui adeguatezza quantitativa e qualitativa costituisce il presupposto indefettibile per garantire la tempestività e l'efficacia dell'azione giudiziaria ed educativa;

con l'entrata in vigore del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante « Misure urgenti in materia di giustizia », sono state introdotte importanti novità ordinamentali ed organizzative, tra cui l'estensione dell'Ufficio per il Processo (UPP) anche presso i Tribunali per i Minorenni, con l'obiettivo di rafforzare il supporto specialistico alle decisioni dei magistrati e l'efficienza dei servizi giudiziari;

l'entrata in vigore della riforma del processo civile e penale e la prospettiva dell'istituzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (la cui efficacia è stata differita al 17 ottobre 2027 proprio per consentire il necessario adeguamento organizzativo e delle risorse) impongono un profondo e tempestivo piano di rafforzamento degli organici;

negli uffici giudiziari minorili, nei Centri di Prima Accoglienza (CPA), negli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) e negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) permane una significativa ed annosa scopertura delle piante organiche, che rischia di compromettere la continuità dei progetti rieducativi e l'efficienza delle prestazioni amministrative a fronte di una crisi crescente del sistema dell'esecuzione penale minorile, frutto delle scelte governative dal cosiddetto decreto Caivano fino ad oggi;

il consolidamento dei risultati raggiunti attraverso l'apporto del personale straordinario e la valorizzazione delle figure professionali operanti nel settore minorile rappresentano una priorità strategica per garantire la piena tutela dei diritti dei minori e la sicurezza della comunità,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori urgenti ed indifferibili iniziative, anche normative, volte a:

avviare un piano straordinario di assunzioni e la stabilizzazione del personale precario per colmare le gravi vacanze organiche dei ruoli amministrativi, pedagogici, di servizio sociale e della Polizia Penitenziaria, al fine di garantire la tutela e il miglioramento delle condizioni di lavoro di tutto il personale operante nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) e nel Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), assicurando;

stanziare le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per fronteggiare l'esponenziale crescita delle criticità strutturali delle carceri italiane e del sistema dell'esecuzione penale, con specifico riferimento al superamento della gravissima crisi degli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), al rafforzamento dei percorsi rieducativi e di reinserimento sociale e all'adeguamento delle infrastrutture;

adottare idonee misure volte a tutelare la condizione detentiva femminile.

9/3121-A/**27**. Forattini, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca proroghe e misure per la funzionalità dell'amministrazione della giustizia, settore segnato da gravi scoperture di organico che mettono a rischio l'efficienza degli uffici e la tempestività delle risposte ai cittadini;

evidenziata la necessità di assicurare continuità operativa agli uffici giudiziari mediante il superamento della precarietà del personale, il rafforzamento delle dotazioni organiche e il consolidamento delle funzioni a tutela della legalità e dei servizi al cittadino;

la specificità e la complessità delle funzioni attribuite alla giustizia minorile richiedono l'apporto coordinato e sinergico di una pluralità di figure professionali – tra cui funzionari di servizio sociale, funzionari pedagogici, personale di cancelleria e di segreteria, addetti all'Ufficio per il Processo (UPP) e personale della Polizia Penitenziaria – la cui adeguatezza quantitativa e qualitativa costituisce il presupposto indefettibile per garantire la tempestività e l'efficacia dell'azione giudiziaria ed educativa;

con l'entrata in vigore del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante « Misure urgenti in materia di giustizia », sono state introdotte importanti novità ordinamentali ed organizzative, tra cui l'estensione dell'Ufficio per il Processo (UPP) anche presso i Tribunali per i Minorenni, con l'obiettivo di rafforzare il supporto specialistico alle decisioni dei magistrati e l'efficienza dei servizi giudiziari;

l'entrata in vigore della riforma del processo civile e penale e la prospettiva dell'istituzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (la cui efficacia è stata differita al 17 ottobre 2027 proprio per consentire il necessario adeguamento organizzativo e delle risorse) impongono un profondo e tempestivo piano di rafforzamento degli organici;

negli uffici giudiziari minorili, nei Centri di Prima Accoglienza (CPA), negli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) e negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) permane una significativa ed annosa scopertura delle piante organiche, che rischia di compromettere la continuità dei progetti rieducativi e l'efficienza delle prestazioni amministrative a fronte di una crisi crescente del sistema dell'esecuzione penale minorile, frutto delle scelte governative dal cosiddetto Decreto Caivano fino ad oggi;

il consolidamento dei risultati raggiunti attraverso l'apporto del personale straordinario e la valorizzazione delle figure professionali operanti nel settore minorile rappresentano una priorità strategica per garantire la piena tutela dei diritti dei minori e la sicurezza della comunità,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

avviare un piano straordinario di assunzioni e la stabilizzazione del personale precario per colmare le gravi vacanze organiche dei ruoli amministrativi, pedagogici, di servizio sociale e della Polizia Penitenziaria, al fine di garantire la tutela e il miglioramento delle condizioni di lavoro di tutto il personale operante nel

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) e nel Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC);

stanziare le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per fronteggiare l'esponenziale crescita delle criticità strutturali delle carceri italiane e del sistema dell'esecuzione penale, con specifico riferimento al superamento della gravissima crisi degli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), al rafforzamento dei percorsi rieducativi e di reinserimento sociale e all'adeguamento delle infrastrutture;

adottare idonee misure volte a tutelare la condizione detentiva femminile e alla loro occupazione con incentivi al personale e alla specifica formazione.

9/3121-A/**28**. Ghio, Ferrari, Forattini.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di funzionalità del Ministero dell'interno e di procedure connesse all'esame e alla formalizzazione delle domande di protezione internazionale;

l'articolo 4, al comma 1-*ter*, dispone in materia di esame della domanda di protezione internazionale. Lo fa novellando il decreto legislativo n. 25 del 2008, il quale reca l'impianto procedurale comune agli Stati membri dell'Unione europea, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale;

le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale svolgono una funzione essenziale e delicatissima nell'accertamento del diritto d'asilo e dei diritti fondamentali della persona, richiedendo un'elevata specializzazione e la garanzia dell'assoluta indipendenza del personale operante;

la continua e reiterata proroga dei termini transitori e il ricorso sistematico a soluzioni emergenziali – quali i contratti di lavoro a tempo determinato o le prestazioni di lavoro in somministrazione – rischiano di pregiudicare la continuità dell'azione amministrativa e la tutela delle garanzie procedurali dei richiedenti asilo;

l'esigenza di potenziare gli organici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e degli uffici immigrazione territoriali presenta un carattere ormai strutturale e non transitorio, che non può essere affrontato unicamente tramite il ricorso a soggetti esterni o contratti di lavoro precari;

risulta fondamentale non disperdere il prezioso patrimonio di professionalità, esperienza e competenze maturato in questi anni dal personale già impiegato presso le Commissioni territoriali e gli uffici immigrazione, anche con contratti in somministrazione;

è altresì prioritario rafforzare i servizi essenziali per l'esigibilità del diritto d'asilo, compresi i servizi di mediazione linguistica e culturale e di supporto legale, al fine di garantire un esame tempestivo, equo e qualificato delle istanze,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

superare l'approccio emergenziale nella gestione del sistema di protezione internazionale, prevedendo un piano straordinario di rafforzamento strutturale dell'organico a tempo indeterminato del Ministero dell'interno destinato alle Commissioni territoriali e agli uffici immigrazione;

promuovere apposite procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di personale di ruolo (funzionari e assistenti) nelle Commissioni territoriali, prevedendo adeguati criteri di valorizzazione e punteggio aggiuntivo per l'esperienza professionale già maturata sul campo dal personale precario e in somministrazione;

autorizzare stabilizzazioni a tempo indeterminato per il personale impiegato da anni nelle procedure di esame e gestione delle domande di protezione internazionale, al fine di garantire stabilità occu-

pazionale e operativa a un settore strategico dello Stato;

garantire il contestuale potenziamento delle figure di mediazione linguistico-culturale e dei presidi di orientamento e assistenza legale, indispensabili per la piena operatività ed efficienza delle Commissioni territoriali con particolare attenzione alla formazione degli operatori e del personale medico sanitario da impiegare a supporto delle fragilità.

9/3121-A/**29**. Boldrini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minorenni. In particolare, da un lato, si riconoscono poteri di coordinamento investigativo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 1) e, dall'altro lato, si prevede la possibilità di applicare temporaneamente presso le procure minorili magistrati in possesso di specifiche competenze professionali (comma 2);

occorre sottolineare che il Governo non ha accompagnato la propria strategia relativa ai fenomeni di criminalità minorile – strategia caratterizzata prevalentemente dall'introduzione di nuove fattispecie di reato, dall'inasprimento delle pene e dall'ampliamento degli strumenti repressivi- con un'adeguata politica di prevenzione e di contrasto alle cause sociali, economiche ed educative che alimentano i fenomeni di marginalità, devianza e insicurezza,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 3, riconsiderando altresì le politiche finora adottate per contrastare i fenomeni di criminalità minorile con l'adozione di iniziative normative volte a reperire, quanto prima, tutte le risorse necessarie a potenziare i presidi educativi e gli strumenti di prevenzione del disagio giovanile, a partire dalla scuola, al fine sia di garantire un adeguato supporto psicologico in tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale.

9/3121-A/**30**. Scotto.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minorenni. In particolare, da un lato, si riconoscono poteri di coordinamento investigativo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 1) e, dall'altro lato, si prevede la possibilità di applicare temporaneamente presso le procure minorili magistrati in possesso di specifiche competenze professionali (comma 2);

occorre sottolineare che il Governo non ha accompagnato la propria strategia relativa ai fenomeni di criminalità minorile – strategia caratterizzata prevalentemente dall'introduzione di nuove fattispecie di reato, dall'inasprimento delle pene e dall'ampliamento degli strumenti repressivi – con un'adeguata politica di prevenzione e di contrasto alle cause sociali, economiche ed educative che alimentano i fenomeni di marginalità, devianza e insicurezza,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 3, riconsiderando altresì le politiche finora adottate per contrastare i fenomeni di criminalità minorile con l'adozione di iniziative normative volte a reperire, quanto prima, tutte le risorse necessarie a introdurre percorsi dedicati al rafforzamento dell'educazione affettiva e relazionale nelle scuole di ogni ordine e grado.

9/3121-A/**31**. Fornaro.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minorenni. In particolare, da un lato, si riconoscono poteri di coordinamento investigativo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 1) e, dall'altro lato, si prevede la possibilità di applicare temporaneamente presso le procure minorili magistrati in possesso di specifiche competenze professionali (comma 2);

occorre sottolineare che il Governo non ha accompagnato la propria strategia relativa ai fenomeni di criminalità minorile – strategia caratterizzata prevalentemente dall'introduzione di nuove fattispecie di reato, dall'inasprimento delle pene e dall'ampliamento degli strumenti repressivi- con un'adeguata politica di prevenzione e di contrasto alle cause sociali, economiche ed educative che alimentano i fenomeni di marginalità, devianza e insicurezza,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 3, riconsiderando altresì le politiche finora adottate per contrastare i fenomeni di criminalità minorile con l'adozione di iniziative normative volte a reperire, quanto prima, tutte le risorse necessarie a monitorare l'efficacia degli interventi adottati, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche, degli operatori del settore e dei rappresentanti del terzo settore.

9/3121-A/**32**. Cuperlo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minorenni. In particolare, da un lato, si riconoscono poteri di coordinamento investigativo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 1) e, dall'altro lato, si prevede la possibilità di applicare temporaneamente presso le procure minorili magistrati in possesso di specifiche competenze professionali (comma 2);

occorre sottolineare che il Governo non ha accompagnato la propria strategia relativa ai fenomeni di criminalità minorile – strategia caratterizzata prevalentemente dall'introduzione di nuove fattispecie di reato, dall'inasprimento delle pene e dall'ampliamento degli strumenti repressivi- con un'adeguata politica di prevenzione e di contrasto alle cause sociali, economiche ed educative che alimentano i fenomeni di marginalità, devianza e insicurezza,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 3, riconsiderando altresì le politiche finora adottate per contrastare i fenomeni di criminalità minorile con l'adozione di iniziative normative volte a reperire, quanto prima, tutte le risorse necessarie a monitorare l'efficacia degli interventi adottati, anche valorizzando il contributo delle istituzioni scolastiche, degli operatori del settore e dei rappresentanti del terzo settore nella costruzione di reti educative territoriali, per assicurare la piena adeguatezza ai bisogni emergenti delle giovani generazioni.

9/3121-A/**33**. Bonafè.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza, anche in sede europea, in materia di rapporti commerciali con le colonie israeliane e per sanzionare i coloni violenti – 3-03010

BONELLI, ZANELLA, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. — Per sapere – premesso che:

a Gaza 70.000 tende di sfollati sono completamente allagate dalle piogge, mentre le autorità israeliane continuano a impedire l'ingresso di rifugi mobili. Bambini, anziani e malati vivono nel fango, senza riparo, con l'inverno alle porte e un'emergenza sanitaria che cresce ogni giorno. È un orrore che la comunità internazionale non può più accettare in silenzio;

in Cisgiordania proseguono le violenze dei coloni contro i palestinesi. Il 6 novembre 2026, a Kafr Ni'ma, coloni israeliani hanno aggredito contadini palestinesi e volontari internazionali impegnati nella raccolta delle olive. Esercito e polizia, invece di fermare gli aggressori, hanno arrestato le vittime: tra loro sei italiani – Giorgia Lombardi, consigliera comunale della Spezia, Paula Jesus, Marco Cola, Lorenzo Diofili, Aurora Valentini e Cosimo Dondini – che secondo le loro testimonianze sono stati picchiati, denudati e privati del sonno: vere e proprie torture;

secondo quanto rivelato da *Fanpage.it*, a guidare l'assalto sarebbe stato Eitan Ze'ev, fondatore dell'avamposto di Sde Ephraim. Nel 2020 Ze'ev ha sparato e ferito un palestinese e nel 2021 è stato tra i coloni che hanno ucciso Khaled Nofal, un uomo disarmato, senza che fosse aperta alcuna indagine. Dopo il ferimento del 2020, Ze'ev è stato premiato con un attestato di riconoscimento da Yossi Dagan, presidente del Consiglio regionale della Samaria, che lo ha difeso pubblicamente contro la magistratura israeliana;

nel 2023, dopo l'uccisione di Bilal Abu Salah mentre raccoglieva le olive con la sua famiglia, Dagan giustificò chi aveva sparato e chiese di fermare la raccolta dei palestinesi vicino alle colonie. Eppure l'11 febbraio 2025, durante una missione ufficiale in Israele, il Vicepresidente del Consiglio dei ministri Salvini lo ha incontrato a Gerusalemme: un colloquio, riportato dalla stampa israeliana con tanto di foto che ritrae il Ministro Salvini e il colono Dagan, nel quale si è parlato dell'importanza degli insediamenti per la sicurezza di Israele e dell'Occidente;

la Corte internazionale di giustizia ha ribadito che le colonie sono illegali. Un membro del Governo italiano non può legittimare chi le guida, mentre il Governo israeliano continua a demolire le case dei palestinesi a Gerusalemme est e in Cisgiordania –:

se intenda sostenere, per quanto di competenza e anche in sede europea, ogni iniziativa che vieti l'importazione dei beni prodotti nelle colonie e sanzioni i coloni violenti, a partire da Yossi Dagan, dissociandosi pubblicamente dall'incontro tra il Vicepresidente del Consiglio dei ministri Salvini e Dagan. (3-03010)

Iniziative diplomatiche per la riapertura dei valichi di accesso alla Striscia di Gaza e per l'ingresso degli aiuti umanitari – 3-03011

PROVENZANO, AMENDOLA, BOLDRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, PORTA, GHIO, FERRARI, FORNARO, CASU, BAKKALI, BERRUTO, SCARPA, VACCARI e SCOTTO. — *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. — Per sapere – premesso che:

le catastrofiche alluvioni delle ultime ore hanno definitivamente fatto collassare la Striscia di Gaza. Il bilancio è devastante: centinaia di migliaia di sfollati sono ora intrappolati in condizioni di totale vulnerabilità, privati di qualsiasi bene di prima necessità all'interno di centri d'accoglienza ormai saturi e fatiscenti, mentre il rischio di epidemie letali aumenta esponenzialmente a causa del totale cedimento delle infrastrutture igienico-sanitarie. A stringere Gaza in una morsa letale è il blocco totale dei valichi: il rigido e sistematico sbarramento imposto dalle autorità israeliane impedisce di fatto l'ingresso del 100 per cento degli aiuti vitali, paralizzando ogni sforzo di distribuzione e condannando deliberatamente la popolazione allo stremo, commettendo l'ennesimo crimine verso essa;

questo ennesimo scempio avrebbe richiesto, da parte del Governo, una posizione politica inequivocabile nei confronti dell'operato del Governo israeliano di Netanyahu, per le ripetute violazioni del diritto internazionale umanitario, per le conseguenze devastanti delle operazioni militari sulla popolazione civile palestinese e per le gravissime restrizioni all'ingresso degli aiuti umanitari attraverso i valichi;

costituisce, dunque, una gravissima e ingiustificabile omissione politica e diplomatica il fatto che il Governo non abbia mai assunto una posizione di esplicita condanna delle responsabilità politiche di Netanyahu, limitandosi a dichiarazioni di generica preoccupazione e a richiami alla moderazione, senza tradurre tali dichiarazioni in un'incisiva iniziativa politica e diplomatica, come dimostrato anche dal mancato riconoscimento dello Stato di Palestina e dall'opposizione, in sede europea, alla sospensione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e Israele;

il mutamento degli assetti politici in Israele e la formazione di un nuovo Governo non possono costituire un motivo per rinviare una chiara presa di posizione sulle responsabilità dell'Esecutivo uscente e sulle conseguenze delle sue scelte sulla popolazione palestinese;

inoltre, vi è necessità di fare piena chiarezza sull'effettiva attuazione dell'iniziativa «*Food for Gaza* », attraverso una rendicontazione degli aiuti concretamente distribuiti e dei programmati –:

se il Governo non ritenga necessario assumere un'iniziativa politica e diplomatica più incisiva nei confronti delle autorità israeliane, affinché siano immediatamente riaperti tutti i valichi di accesso a Gaza e sia garantito l'ingresso sicuro e senza ostacoli degli aiuti umanitari, anche facendosi promotore, in coordinamento con le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali, di una missione umanitaria e dell'attivazione di corridoi sicuri per garantire assistenza alla popolazione civile, assicurando che la politica estera italiana sia coerente con i principi costituzionali e con il diritto internazionale. (3-03011)

Esiti del recente vertice del G7 di Parigi in merito al contrasto alla cosiddetta guerra ibrida e ulteriori iniziative diplomatiche per rafforzare la sicurezza delle istituzioni italiane – 3-03012

BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, CALOVINI, TREMONTI, CAIATA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI GIUSEPPE, GRUPPIONI, LOPERFIDO e MURA. — *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. — Per sapere – premesso che:

l'attuale delicato contesto geopolitico registra un'*escalation* di minacce asimme-

triche che configurano una vera e propria strategia di « guerra ibrida » volta a destabilizzare le istituzioni democratiche occidentali e la sicurezza nazionale dei Paesi membri della Nato e dell'Unione europea;

in particolare, recenti e gravissimi attacchi informatici, rivendicati dal collettivo *hacker* filorusso *Noname057*, hanno pubblicato nomi e contatti di 18 persone considerate ostili alla Russia, offrendo denaro in cambio di informazioni riservate, portando alla diffusione sul *dark web* di dati sensibili dello stesso Ministro interrogato e dei suoi familiari;

una massiccia e sistematica ondata di falsi allarmi bomba ha recentemente paralizzato i cieli d'Europa, coinvolgendo decine di voli commerciali da e per l'Italia, provocando dirottamenti, atterraggi d'emergenza e l'attivazione dei protocolli di massima sicurezza;

un possibile attacco *hacker* avrebbe interessato, inoltre, la Direzione investigativa antimafia, con il rischio di una grave compromissione dei sistemi e una sottrazione di documenti sensibili messi in vendita sul cosiddetto *dark web*;

la minaccia non si limita al cyberspazio, ma si articola in campagne sistematiche di disinformazione, interferenze politiche e tentativi latenti di condizionamento dell'opinione pubblica, come denunciato fermamente dalle stesse autorità di Governo in sede nazionale e internazionale;

la guerra ibrida, infatti, rappresenta una minaccia insidiosa e complessa, concepita per colpire la coesione interna e l'opinione pubblica senza giungere a un conflitto aperto;

l'iniziativa italiana di porre la guerra ibrida al centro del dibattito del vertice del G7 a Parigi rappresenta un passo fondamentale e tempestivo per strutturare una difesa comune coordinata tra i *partner* globali –:

quali esiti e impegni concreti siano emersi dal recente vertice del G7 di Parigi in merito al contrasto alla guerra ibrida e quali ulteriori iniziative diplomatiche e di cooperazione internazionale il Governo intenda promuovere per blindare la sicurezza delle istituzioni italiane e dei *partner* alleati di fronte alle crescenti e coordinate offensive informatiche. (3-03012)

Ulteriori iniziative di competenza per rafforzare il coordinamento internazionale in materia di sicurezza cibernetica, anche alla luce della recente riunione dei Ministri degli esteri del G7 di Parigi e dell'intensificarsi delle minacce ibride – 3-03013

DEBORAH BERGAMINI, ORSINI, BENIGNI e MARROCCO. — *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. — Per sapere – premesso che:

la sicurezza cibernetica rappresenta una priorità crescente nell'agenda politica internazionale, in un contesto caratterizzato dall'intensificarsi delle minacce ibride e dal ricorso sempre più frequente agli attacchi informatici come strumenti di pressione e destabilizzazione delle società democratiche;

i recenti episodi che hanno interessato diversi Paesi europei, dagli allarmi bomba nel traffico aereo agli attacchi informatici contro attività commerciali e strutture sanitarie, confermano la crescente capacità delle minacce ibride di incidere sulla sicurezza e sulla vita quotidiana dei cittadini;

anche l'Italia è stata oggetto di ripetute azioni ostili, tra cui attacchi informatici contro il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la diffusione sul *dark web* di dati personali del Ministro interrogato e di altre figure istituzionali;

il Ministro interrogato ha più volte richiamato la necessità di rafforzare il coordinamento tra i Paesi alleati e ha recentemente ottenuto l'inserimento del tema delle minacce ibride nell'agenda della riunione dei Ministri degli esteri del G7 del 9 e 10 novembre 2026 a Parigi;

nel quadro della riforma del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, sono state rafforzate le capacità di prevenzione e contrasto delle minacce ibride, anche attraverso l'istituzione di una nuova direzione generale per la sicurezza cibernetica e l'attivazione della sala operativa cyber, che ha già consentito di neutralizzare numerosi attacchi informatici –:

quali ulteriori iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda promuovere, anche alla luce degli esiti della riunione dei Ministri degli esteri del G7 di Parigi, per rafforzare il coordinamento internazionale in materia di sicurezza cibernetica e contrastare le crescenti minacce ibride. (3-03013)

Iniziative in sede di G7, Unione europea e Nato in materia di minacce ibride, anche alla luce della recente riunione dei Ministri degli esteri del G7 di Parigi – 3-03014

LUPI, ALESSANDRO COLUCCI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. — Per sapere – premesso che:

il Governo attualmente in carica ha posto il tema della cybersicurezza tra le materie prioritarie della propria azione, sia dei singoli Ministeri sia dell'azione di coordinamento utile a offrire azioni efficaci ed efficienti;

i rischi per la sicurezza delle infrastrutture strategiche del Paese sono in costante aumento, a causa degli attacchi riconducibili, secondo fonti aperte e dichiarazioni del Ministro interrogato, a diverse entità straniere che colpiscono servizi essenziali per la popolazione, creando disagi e pericoli anche per la sicurezza alimentare, energetica e sanitaria;

lo scenario digitale dell'Italia è in continuo mutamento e ha richiesto di intraprendere investimenti ingenti in infrastrutture e in formazione, per dotare le pubbliche amministrazioni della capacità tecnica e tecnologica per affrontare gli attacchi provenienti da soggetti esterni ostili;

la settimana di apertura del mese di novembre 2026 ha visto succedersi numerosi attacchi *cyber* in diversi Stati europei, concentrati soprattutto sulla manomissione da remoto di frigoriferi e congelatori di circa un centinaio di supermercati, ma anche sulla sicurezza dell'ente preposto alla raccolta di sangue della Francia. Agli attacchi *cyber* si sono sommati allarmi bomba su numerosi voli in Europa, rivelatisi infondati, che hanno ulteriormente alzato lo stato di allerta dei Paesi coinvolti;

l'8 novembre 2026, il Ministro interrogato è intervenuto alla vigilia del *summit* dei Ministri degli esteri del G7 di Parigi, alzando l'attenzione di tutti i Paesi coinvolti riguardo le minacce *cyber* che stanno colpendo numerosi Paesi del gruppo, dichiarando che il vertice è anche l'occasione per discutere « della guerra ibrida, degli attacchi che ci sono stati in questi ultimi giorni non soltanto in Italia ma in tutta Europa e adesso, pare, anche in Sudamerica » –:

quali esiti abbia prodotto la riunione G7 di Parigi in materia di minacce ibride e quali iniziative l'Italia intenda promuovere in sede G7, Ue e Nato, anche valorizzando il meccanismo di risposta rapida del G7, verificando una possibile attribuzione congiunta degli attacchi e valutando l'intensificazione del coordinamento tra tutti i Ministeri direttamente preposti a garantire la sicurezza del Paese. (3-03014)

Intendimenti del Governo in merito alla partecipazione del Presidente Putin al prossimo vertice dei Capi di Stato e di Governo del G20 – 3-03015

DELLA VEDOVA e MAGI. — *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. — Per sapere – premesso che:

il 14-15 dicembre 2026 si terrà a Miami, sotto la Presidenza statunitense, il vertice dei Capi di Stato e di Governo del G20;

il Presidente Usa Trump ha espresso il proposito di invitare il presidente della Federazione russa Putin al vertice, aprendo alla possibilità di una sua partecipazione in presenza;

se così fosse, si evidenzierebbe un fatto politico di estrema gravità, oltre che un pericoloso, ulteriore, indebolimento dell'Occidente nei confronti dell'aggressione russa all'Ucraina che continua dal 2022 a mietere vittime civili, distruzione e viene condotta in spregio del diritto internazionale umanitario;

si evidenzia che Putin non ha in nessun modo rinunciato ai propri obiettivi militari e strategici;

la Russia da tempo conduce coordinate attività ostili nei confronti dei Paesi occidentali, come sabotaggi, interferenze e attacchi informatici;

il sostegno internazionale all'Ucraina è fondamentale oggi come ieri, per la difesa del popolo ucraino e della sua sovranità e per la difesa dell'ordine internazionale fondato sulle regole;

la riunione dei Ministri degli esteri del G20, tenutasi ad Atlanta il 30-31 ottobre 2026, ha visto la partecipazione del Ministro russo Lavrov: in quella sede, numerosi rappresentanti europei si sono rifiutati di comparire insieme a Lavrov alla fotografia di gruppo, poi cancellata, e diversi Ministri europei si sono espressi contro tale tentativo di normalizzazione dei rapporti con Mosca;

non sarebbe dunque in alcun modo comprensibile che Putin tornasse nuovamente al « tavolo » dei principali *leader* del mondo, traendone legittimazione politica e diplomatica;

interrogato sul punto da *la Repubblica* il 10 novembre 2026, il Ministro Crosetto ha dichiarato che « il giorno giusto per sedere tutti assieme è quello in cui esiste la reale volontà di accordo », evitando di esprimere una posizione chiara;

la stessa Presidente del Consiglio dei ministri Meloni, ad aprile 2026, dichiarò che questo è « il momento in cui siamo noi a chiedere a lui di fare qualche passo avanti, e non noi a farlo nei suoi confronti », senza assumere una posizione politica netta e inequivocabile;

l'Italia ha il dovere di mantenere salda e di rafforzare la propria posizione a difesa dell'Ucraina e del diritto internazionale –:

se il Governo intenda opporsi con decisione e senza ambiguità alla partecipazione di Putin al prossimo vertice G20, anche di concerto con i *partner* europei e del G7, chiarendo al Presidente Trump che non esistono le condizioni politiche e diplomatiche perché il Presidente russo possa per ora tornare a sedersi al tavolo del G20.

(3-03015)

Elementi in relazione ai recenti attacchi informatici e iniziative di competenza al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini e la continuità dei servizi essenziali – 3-03016

PASTORELLA, RICHETTI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere – premesso che:

nelle ultime settimane l'Italia è stata interessata da una preoccupante successione di attacchi informatici che hanno colpito istituzioni pubbliche, infrastrutture strategiche e attività economiche, evidenziando la crescente esposizione del Paese a minacce che possono compromettere la sicurezza dei cittadini e la continuità dei servizi essenziali;

il 7 e l'8 ottobre 2026 sono stati presi di mira una piattaforma per i contratti pubblici collegata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attraverso attacchi attribuiti, secondo notizie di stampa, al collettivo filorusso *NoName057(16)*, mentre il 27 ottobre 2026 un attacco informatico ha interessato sistemi della Camera dei deputati, coinvolgendo anche caselle di posta elettronica di parlamentari;

a inizio novembre 2026 ulteriori attacchi hanno colpito i sistemi di refrigerazione di diversi supermercati italiani, provocando alterazioni delle temperature e il deterioramento di prodotti alimentari, nell'ambito di una più ampia ondata di episodi analoghi registrati in diversi Paesi europei;

il 7 novembre 2026 è stato, inoltre, reso noto un attacco informatico ai danni della società impegnata nella realizzazione del tunnel del Brennero, che ha comportato accessi non autorizzati ad alcuni dati aziendali;

il Ministro interrogato ha riconosciuto la possibile natura coordinata degli attacchi ai supermercati, dichiarando a mezzo stampa che la polizia postale era impegnata negli accertamenti e assicurando che sarebbe stata fatta chiarezza in tempi brevi sulla natura e sull'origine degli episodi;

lo stesso Ministro ha convocato una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica per esaminare i rischi connessi alla minaccia informatica, precisando tuttavia che tale convocazione non risponde a un'emergenza in atto, al contrario del Ministro della difesa, il quale ha descritto l'attuale scenario come una fase straordinaria caratterizzata da minacce di guerra ibrida che richiedono interventi urgenti;

il susseguirsi di questi attacchi, per la loro frequenza e per la rilevanza degli obiettivi colpiti, impone una riflessione sull'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto dei reati informatici, rispetto alle quali è indispensabile che il Governo fornisca risposte tempestive e verificabili, superando una logica di intervento meramente emergenziale –:

anche nell'ambito degli accertamenti e delle verifiche condotte dalla polizia postale e dalle altre strutture competenti del Ministero dell'interno sui recenti attacchi informatici, se siano emersi elementi utili per contribuire a fare luce sugli autori e su eventuali collegamenti tra gli episodi e quali iniziative concrete di competenza intenda adottare per rafforzare la capacità di prevenzione e contrasto di tali minacce, al fine di garantire una più efficace tutela della sicurezza dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni. (3-03016)

Iniziative di competenza per rafforzare il sistema dei controlli antimafia, anche alla luce della recente indagine sulla ricostruzione* post-*sisma nelle Marche – 3-03017

FEDE, RICCARDO RICCIARDI, AURIEMMA, ILARIA FONTANA, ALIFANO, QUARTINI e SANTILLO. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere – premesso che:

il 22 ottobre 2026 la Guardia di finanza di Ancona, su coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, ha eseguito otto misure cautelari e sequestri preventivi per oltre 57 milioni di euro, nell'ambito di un'indagine che coinvolge 51 persone e riguarda presunte infiltrazioni della 'ndrangheta e della camorra negli appalti pubblici e privati per la ricostruzione *post*-sisma nelle Marche, per un valore complessivo di circa 350 milioni di euro;

secondo le ipotesi investigative, una struttura stabile d'intermediazione illecita avrebbe condizionato gare e finanziamenti, un sistema che avrebbe consentito a imprese riconducibili alla criminalità organizzata di accedere ai cantieri attraverso prestanome, società intermediarie e una rete di subappalti; nel complesso, si tratta di lavori in circa 800 cantieri, di cui circa 390 in corso di esecuzione e con gli esiti legati alle azioni conseguenti, migliaia di lavoratori a rischio di blocco degli stipendi, centinaia di abitazioni, da assegnare ai cittadini terremotati, attualmente in sospeso;

al centro dell'inchiesta e tra gli arrestati figura Fabio Pistarelli, capo di gabinetto del presidente della regione Marche dal 2020 al dicembre 2025, nonché storico esponente di vertice della destra marchigiana, accusato insieme ad altri soggetti di aver sfruttato relazioni istituzionali per ottenere vantaggi illeciti;

ferme restando le responsabilità da accertarsi nelle competenti sedi giudiziarie,

la presenza, all'interno della vicenda, di un soggetto, che ha ricoperto un ruolo apicale nell'amministrazione regionale, solleva gravi interrogativi politici e istituzionali;

ad avviso degli interroganti, la gravità del quadro emerso non riguarda solo le condotte contestate ai singoli indagati, ma si acuisce con le gravi criticità dell'efficacia dei sistemi di prevenzione e dell'adeguatezza degli strumenti di controllo antimafia, anche successivo, e del loro utilizzo; imprese iscritte all'Anagrafe antimafia sarebbero state utilizzate per aggirare i presidi di legalità e favorire l'ingresso delle organizzazioni criminali nei cantieri, questioni che investono direttamente le strutture dello Stato e le responsabilità del loro governo –:

anche a fronte di vicende come quella descritta in premessa, in che modo, per quanto di competenza, intenda verificare e porre rimedio alle falle nei controlli antimafia, rafforzando il controllo e il monitoraggio successivo sulla filiera degli appalti – imprese, titolari effettivi, prestanome – onde tutelare l'integrità delle istituzioni, restituire credibilità all'azione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, con riferimento all'effettiva capacità di prevenire e impedire che la criminalità si insedi nei circuiti economici, condizioni le amministrazioni e si appropri delle risorse della collettività. (3-03017)

Iniziative di competenza per il recupero del patrimonio architettonico inutilizzato, ai fini della sua destinazione a finalità culturali – 3-03018

MAFFIOLI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — *Al Ministro della cultura*. — Per sapere – premesso che:

il patrimonio architettonico italiano costituisce una risorsa straordinaria sotto il profilo storico, artistico, identitario ed economico, nonché un elemento fondamentale per la valorizzazione dei territori e la trasmissione della memoria culturale alle future generazioni;

una parte significativa di tale patrimonio, costituita da ex caserme, complessi immobiliari pubblici dismessi, edifici storici, strutture industriali e immobili di pregio, versa in condizioni di abbandono, degrado o sottoutilizzo, pur conservando un potenziale rilevante per nuove destinazioni d'uso di carattere culturale;

il recupero e la rifunzionalizzazione degli immobili pubblici possono rappresentare un'opportunità strategica per realizzare musei, biblioteche, archivi, spazi espositivi, centri di produzione artistica e creativa, luoghi di formazione e aggregazione, soprattutto per le giovani generazioni, contribuendo anche alla prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile attraverso la promozione della partecipazione, della socialità e di occasioni di crescita culturale;

tali interventi possono diventare un importante motore di rigenerazione urbana, rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie e rafforzamento dell'offerta culturale, anche con riferimento ai piccoli comuni e alle aree interne;

anche una parte del patrimonio immobiliare privato di elevato pregio e valore storico potrebbe essere recuperata e valorizzata attraverso la destinazione a iniziative e attività culturali, prevedendo un sostegno per i proprietari in considerazione degli elevati costi che spesso ne ostacolano la riqualificazione –:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda promuovere, per quanto di competenza, per rafforzare il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio archi-

tettonico pubblico inutilizzato o sottoutilizzato, favorendone la destinazione a finalità culturali e la restituzione alla collettività e se, in tale quadro, ritenga opportuno prevedere, in via complementare, specifiche agevolazioni fiscali o contributi a favore dei privati che intendano riqualificare i propri immobili destinandoli ad attività e iniziative di interesse culturale. (3-03018)

Iniziative di competenza urgenti per assicurare ai giovani migliori condizioni nell'accesso alla casa, nelle opportunità di lavoro e nel diritto allo studio – 3-03019

BOSCHI, FARAONE, GADDA, DEL BARBA, BONIFAZI, GIACHETTI e MADIA. — *Al Ministro per lo sport e i giovani*. — Per sapere – premesso che:

nelle ultime settimane un'ampia mobilitazione giovanile ha attraversato il Paese, con cortei studenteschi non violenti in tutta Italia e l'adesione degli studenti allo sciopero generale del 30 ottobre 2026;

al di là degli episodi di violenza, da condannare senza ambiguità, la gran parte di questi giovani ha manifestato pacificamente, ponendo domande concrete, tra cui l'accesso alla casa, opportunità di lavoro stabili e con salari dignitosi, la garanzia del diritto allo studio contro il carovita;

secondo Eurostat (dati 2025, diffusi il 15 settembre 2026), i giovani italiani lasciano la casa dei genitori in media a 30,2 anni, contro i 26,3 della media europea, e il tasso di occupazione dei 20-29enni è pari al 47,6 per cento, il più basso dell'Unione, a fronte di una media del 65,5 per cento;

secondo l'Istat, nel 2025 hanno lasciato l'Italia 109 mila cittadini italiani, dato che evidenzia una perdita netta di 53 mila persone; tra il 2019 e il 2025, inoltre, il Mezzogiorno ha perso 150 mila giovani laureati italiani tra i 25 e i 34 anni, per effetto di un saldo negativo dovuto in gran parte agli spostamenti verso il Centro-Nord (122 mila) e in parte verso l'estero (28 mila) –:

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per dare risposte concrete ai giovani e alle loro richieste di maggiori garanzie e tutele per il presente e il futuro.

(3-03019)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19ALA0222850